

**ACCORDO GENERALE SULLE
TARIFFE DOGANALI E IL COMMERCIO
(GATT 1947)**

Traduzione a cura di Francisco Leita

La riproduzione anche parziale di questo testo a fini commerciali o comunque in violazione delle norme sul diritto d'autore è vietata.

INDICE

	Pag.
PREAMBOLO	4
PARTE I	
<i>Articolo I</i>	Trattamento generale della nazione più favorita 4
<i>Articolo II</i>	Liste di concessioni 6
PARTE II	
<i>Articolo III</i>	Trattamento nazionale in materia d'imposizione e di regolamentazione interne 8
<i>Articolo IV</i>	Disposizioni speciali relative alle pellicole cinematografiche 10
<i>Articolo V</i>	Libertà di transito 10
<i>Articolo VI</i>	Dazi antidumping e diritti compensativi 11
<i>Articolo VII</i>	Valutazione in dogana 13
<i>Articolo VIII</i>	Oneri e formalità relativi all'importazione e all'esportazione 15
<i>Articolo IX</i>	Marchi d'origine 16
<i>Articolo X</i>	Pubblicazione ed applicazione dei regolamenti relativi al commercio 17
<i>Articolo XI</i>	Eliminazione generale delle restrizioni quantitative 18
<i>Articolo XII</i>	Restrizioni finalizzate a proteggere l'equilibrio della bilancia dei pagamenti 19
<i>Articolo XIII</i>	Applicazione non discriminatoria delle restrizioni quantitative 22
<i>Articolo XIV</i>	Eccezioni alla regola di non discriminazione 23
<i>Articolo XV</i>	Disposizioni in materia di cambio 24
<i>Articolo XVI</i>	Sovvenzioni 26
<i>Articolo XVII</i>	Imprese commerciali di Stato 27
<i>Articolo XVIII</i>	Aiuto dello Stato a favore dello sviluppo economico 28
<i>Articolo XIX</i>	Misure urgenti relative all'importazione di prodotti in casi particolari 35
<i>Articolo XX</i>	Eccezioni generali 36
<i>Articolo XXI</i>	Eccezioni relative alla sicurezza 37
<i>Articolo XXII</i>	Consultazioni 38
<i>Articolo XXIII</i>	Protezione delle concessioni e dei vantaggi 38
PARTE III	

<i>Articolo XXIV</i>	Applicazione territoriale – Traffico frontaliero – Unioni doganali e zone di libero scambio	39
<i>Articolo XXV</i>	Azione collettiva delle parti contraenti	42
<i>Articolo XXVI</i>	Accettazione, entrata in vigore e registrazione	43
<i>Articolo XXVII</i>	Sospensione o ritiro delle concessioni	44
<i>Articolo XXVIII</i>	Modificazione delle liste	45
<i>Articolo XXVIII bis</i>	Negoziati tariffari	47
<i>Articolo XXIX</i>	Rapporti del presente Accordo con la Carta dell'Avana	47
<i>Articolo XXX</i>	Emendamenti	48
<i>Articolo XXXI</i>	Ritiro	49
<i>Articolo XXXII</i>	Parti contraenti	49
<i>Articolo XXXIII</i>	Adesione	49
<i>Articolo XXXIV</i>	Allegati	50
<i>Articolo XXXV</i>	Non applicazione dell' Accordo tra parti contraenti	50
 PARTE IV	 COMMERCIO E SVILUPPO	
 <i>Articolo XXXVI</i>	 Principi e finalità	 50
<i>Articolo XXXVII</i>	Impegni	52
<i>Articolo XXXVIII</i>	Azione collettiva	54
 <i>Allegati A-G</i>	 Riguardanti l'Articolo I	 55
<i>Allegato H</i>	Riguardante l'Articolo XXVI	59
<i>Allegato I</i>	Note e disposizioni addizionali	60

**ACCORDO GENERALE SULLE
TARIFFE DOGANALI E IL COMMERCIO**

(GATT 1947)¹

I Governi del Commonwealth dell’Australia, del Regno del Belgio, della Birmania, degli Stati Uniti del Brasile, del Canada, della Repubblica Cecoslovacca, di Ceylon, della Repubblica del Cile, della Repubblica Cinese, della Repubblica di Cuba, degli Stati Uniti d’America, della Repubblica Francese, dell’India, del Libano, del Granducato del Lussemburgo, del Regno di Norvegia, della Nuova Zelanda, del Regno dei Paesi Bassi, del Pakistan, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Rhodesia del Sud, della Siria e dell’Unione Sudafricana,

Riconoscendo che le loro relazioni commerciali ed economiche devono essere orientate ad ottenere livelli di vita più elevati, al conseguimento del pieno impiego e di un livello elevato e sempre crescente del reddito reale e della domanda effettiva, all’utilizzazione completa delle risorse mondiali e alla espansione della produzione e dello scambio di prodotti,

Desiderosi di contribuire al raggiungimento di questi obiettivi, mediante la conclusione di accordi orientati ad ottenere, sulla base della reciprocità e di mutui vantaggi, la riduzione sostanziale delle tariffe doganali e delle altre barriere commerciali, come pure l’eliminazione del trattamento discriminatorio in materia di commercio internazionale,

Convengono, per mezzo dei loro rappresentanti, quanto segue:

PARTE I

Articolo I

Trattamento generale della nazione più favorita

1. Qualsiasi vantaggio, favore, privilegio o immunità concesso da una parte contraente ad un prodotto originario di un altro paese o ad esso destinato, sarà esteso, immediatamente e incondizionatamente, ad ogni prodotto simile originario dei territori di tutte le altre parti contraenti o ad essi destinato. Questa disposizione riguarda i dazi doganali e le imposizioni di qualsiasi genere percepiti all’importazione o all’esportazione o in

¹ Per favorire il lettore, degli asterischi segnalano le parti del testo che devono essere lette assieme alle note e alle disposizioni aggiuntive contenute nell’allegato I dell’Accordo.

occasione dell'importazione o dell'esportazione, come pure quelli che gravino sui trasferimenti internazionali di fondi effettuati in pagamento delle importazioni o delle esportazioni, il metodo di esazione di tali dazi ed imposizioni, tutti i regolamenti e le formalità relativi alle importazioni o alle esportazioni, e tutte le questioni oggetto dei paragrafi 2 e 4 dell'articolo III.*

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non comporteranno, con riferimento ai dazi e alle imposizioni sulle importazioni, la soppressione delle preferenze elencate di seguito, a condizione che non eccedano i limiti prescritti nel paragrafo 4 del presente articolo:

- a) Preferenze vigenti esclusivamente fra due o più territori specificati nell'Allegato A, fatte salve le condizioni in esso stabilite;
- b) Preferenze vigenti esclusivamente fra due o più territori che, al 1° luglio 1939 erano sottoposti ad un'unica sovranità o erano uniti da rapporti di protettorato o dipendenza e che sono specificati negli Allegati B, C e D, fatte salve le condizioni in essi stabilite;
- c) Preferenze vigenti esclusivamente fra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Cuba;
- d) Preferenze vigenti esclusivamente fra paesi vicini elencati negli Allegati E e F.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicheranno alle preferenze fra i Paesi che facevano precedentemente parte dell'Impero Ottomano e che da esso vennero separati il 24 luglio 1923, a condizione che dette preferenze siano approvate ai sensi delle disposizioni del paragrafo 5² dell'articolo XXV, che si applicheranno, in questo caso, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo XXIX.

4. Per quanto riguarda i prodotti che godono di una preferenza* in forza del paragrafo 2 del presente articolo, il margine di preferenza, quando non sia stato espressamente previsto un margine massimo di preferenza nella lista corrispondente allegata al presente Accordo, non eccederà,

- a) per i dazi o le imposizioni applicabili ai prodotti enumerati nella lista indicata, la differenza fra la il tasso applicato alle parti contraenti che godono del trattamento della nazione più favorita e il tasso preferenziale fissati in detta lista; se il tasso preferenziale non è stato fissato, si considererà che il tasso preferenziale, ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, è quello vigente il 10 aprile 1947, e, se non è stato fissato il tasso applicato alle parti contraenti che godono del trattamento della nazione più favorita, il margine di preferenza non eccederà la differenza esistente il 10 aprile 1947 fra il tasso applicabile alla nazione più favorita e il tasso preferenziale;
- b) per i dazi o imposizioni applicabili ai prodotti non enumerati nella lista corrispondente, la differenza esistente il 10 aprile 1947 fra il tasso applicabile alla nazione più favorita e il tasso preferenziale.

² Il riferimento "lettera a) del paragrafo 5)" che appare nel testo originale è errato.

Per quanto riguarda le parti contraenti elencate nell'Allegato G, la data del 10 aprile 1947 citata alle lettere *a)* e *b)* del presente paragrafo, sarà sostituita con le date corrispondenti indicate in detto Allegato.

Articolo II

Liste di concessioni

1. *a)* Ogni parte contraente concederà alle altre parti contraenti, nell'ambito commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello previsto nella parte relativa della lista corrispondente allegata al presente Accordo.

b) I prodotti elencati nella prima parte della lista relativa ad una parte contraente, e che sono prodotti del territorio di altre parti contraenti, non saranno soggetti, all'atto dell'importazione nel territorio a cui si riferisce detta lista e tenuto conto delle condizioni o disposizioni speciali in essa stabilite, a dazi doganali propriamente detti eccedenti quelli fissati in tale lista. Allo stesso modo, tali prodotti non saranno soggetti ad altri dazi o imposizioni di qualsiasi genere percepiti all'importazione o in occasione dell'importazione, eccedenti quelli applicati alla data del presente Accordo, o quelli che, per effetto diretto e obbligatorio della legislazione vigente alla stessa data nel territorio importatore, debbano essere ulteriormente applicati.

c) I prodotti elencati nella seconda parte della lista relativa ad una parte contraente e che sono prodotti di territori ammessi, in base all'articolo I, a ricevere un trattamento preferenziale per l'importazione nel territorio cui si riferisce detta lista, non saranno soggetti, all'atto dell'importazione in tale territorio e tenuto conto delle condizioni e disposizioni speciali in essa stabilite, a dazi doganali propriamente detti eccedenti quelli fissati nella seconda parte della lista. Allo stesso modo, tali prodotti non saranno soggetti ad altri dazi o imposizioni di qualsiasi genere percepiti all'importazione o in occasione dell'importazione, eccedenti quelli applicati alla data del presente Accordo, o quelli che, per effetto diretto e obbligatorio della legislazione vigente alla stessa data nel territorio importatore, debbano essere ulteriormente applicati. Nessuna disposizione del presente articolo impedirà ad una parte contraente di mantenere le prescrizioni esistenti alla data del presente Accordo, riguardo alle condizioni alle quali i prodotti sono ammessi a beneficiare di tassi preferenziali.

2. Nessuna disposizione del presente articolo impedirà ad una parte contraente di percepire, in qualsiasi momento, sull'importazione di un prodotto:

- a)* un'imposizione equivalente ad una tassa interna applicata, sulla base del paragrafo 2 dell'articolo III,* su un prodotto nazionale simile o su una merce che sia stata utilizzata per la fabbricazione del bene importato;
- b)* un dazio antidumping o un diritto compensativo in base alle disposizioni dell'articolo VI;*
- c)* tasse o altri oneri proporzionali al costo dei servizi resi.

3. Nessuna parte contraente modificherà il proprio metodo di determinazione del valore della merce in dogana

o il proprio metodo di conversione delle divise in modo tale che il valore delle concessioni elencate nella lista corrispondente allegata al presente Accordo ne risulti diminuito.

4. Se una parte contraente stabilisce, mantiene o autorizza, di diritto o di fatto, il monopolio dell'importazione di uno dei prodotti elencati nella lista corrispondente allegata al presente Accordo, questo monopolio non comporterà, salvo disposizione contraria risultante dalla stessa lista, o quanto diversamente concordato dalle parti che abbiano originariamente negoziato la concessione, una protezione media superiore a quella prevista in detta lista. Le disposizioni di questo paragrafo non limiteranno la facoltà delle parti contraenti di erogare qualsiasi forma d'assistenza ai produttori nazionali autorizzata da altre disposizioni del presente Accordo.*

5. Qualora una parte contraente ritenga che un'altra parte contraente non conceda ad un dato prodotto il trattamento che, a suo giudizio, risulta da una concessione elencata nella lista corrispondente allegata al presente Accordo, essa si rivolgerà direttamente all'altra parte contraente. Se quest'ultima, pur convenendo che il trattamento richiesto corrisponde effettivamente a quello previsto, dichiara che detto trattamento non può essere concesso poiché, in seguito ad una decisione dell'autorità giurisdizionale o di altra autorità competente, il prodotto in questione non può essere classificato, secondo la propria legislazione doganale, in maniera da beneficiare del trattamento previsto nel presente Accordo, entrambe le parti contraenti ed ogni altra parte contraente che abbia un interesse sostanziale avvieranno al più presto ulteriori negoziati per trovare un'equa compensazione.

6. a) I dazi e gli oneri specifici elencati nelle liste relative alle parti contraenti Membri del Fondo Monetario Internazionale, e i margini preferenziali applicati da dette parti contraenti in relazione ai dazi e agli oneri specifici, sono espressi nelle rispettive valute di dette parti, sulla base della parità accettata o riconosciuta provvisoriamente dal Fondo alla data del presente Accordo. Conseguentemente, qualora si verifichi, in conformità con gli Statuti del Fondo Monetario Internazionale, una riduzione di tale parità superiore al 20 per cento, i dazi o i tributi specifici e i margini di preferenza potranno essere aggiustati in modo da tener conto di detta riduzione, a condizione che le PARTI CONTRAENTI (cioè le parti contraenti che agiscono collettivamente in base all'articolo XXV) convengano nel riconoscere che queste variazioni non comporteranno una diminuzione del valore delle concessioni elencate nella lista corrispondente del presente Accordo o in altre sue disposizioni, tenuto conto di tutti i fattori che possano influire sulla necessità o sull'urgenza di detti aggiustamenti.

b) Per quel che riguarda le parti contraenti che non sono Membri del Fondo, queste disposizioni saranno loro applicabili, *mutatis mutandis*, a partire dalla data nella quale ciascuna di tali parti contraenti diventi Membro del Fondo o concluda un accordo speciale di cambio secondo le disposizioni dell'articolo XV.

7. Le liste allegate al presente Accordo sono parte integrante della parte I dell'Accordo stesso.

PARTE II

Articolo III*

Trattamento nazionale in materia d'imposizione e di regolamentazione interne

1. Le parti contraenti convengono che le tasse e altre imposizioni interne, così come le leggi, regolamenti e prescrizioni riguardanti la vendita, la messa in vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione o l'uso di prodotti nel mercato interno e le regolamentazioni quantitative interne che prescrivono la mescolanza, la trasformazione o l'uso di certi prodotti in quantità o in proporzioni determinate, non dovranno applicarsi ai prodotti importati o nazionali in maniera da proteggere la produzione nazionale.*
2. I prodotti del territorio di qualsiasi parte contraente importati nel territorio di qualsiasi altra parte contraente non saranno soggetti, direttamente o indirettamente, a tasse o altre imposizioni interne, di qualsiasi tipo esse siano, superiori a quelle applicate, direttamente o indirettamente, ai prodotti nazionali simili. Inoltre, nessuna parte contraente applicherà, in qualsiasi altro modo, tasse o altre imposizioni interne sui prodotti importati o nazionali in maniera contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1.*
3. Per quanto riguarda ogni imposizione interna vigente che sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 2, ma espressamente autorizzata da un accordo commerciale in vigore in data 10 aprile 1947 col e che consolidi il dazio all'importazione del prodotto gravato, la parte contraente che applica l'imposizione potrà differire, per quanto riguarda detta imposizione, l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 fino a che non abbia ottenuto l'esenzione dagli impegni assunti in virtù di detto accordo, e riacquistare così la facoltà di aumentare tale dazio nella misura necessaria a compensare la soppressione della protezione ottenuta con detta imposizione.
4. I prodotti del territorio di qualsiasi parte contraente importati nel territorio di qualsiasi altra parte contraente non dovranno essere sottoposti ad un trattamento meno favorevole di quello accordato ai prodotti simili d'origine nazionale, per quanto concerne qualsiasi legge, regolamento o prescrizione riguardante la vendita, la messa in vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'uso di questi prodotti nel mercato interno. Le disposizioni del presente paragrafo non ostano all'applicazione di tariffe differenti per i trasporti interni, purché basate esclusivamente sull'uso economico dei mezzi di trasporto e non sull'origine del prodotto.
5. Nessuna parte contraente adotterà o manterrà alcuna regolamentazione quantitativa interna riguardante la mescolanza, la trasformazione o l'uso, in quantità o proporzioni determinate, di certi prodotti, la quale richieda, direttamente o indirettamente, che una quantità o percentuale determinata di un prodotto oggetto di detta regolamentazione provenga da fonti nazionali di produzione. Inoltre, nessuna parte contraente applicherà, in qualsiasi altro modo, regolamentazioni quantitative interne in maniera contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1.*

6. Le disposizioni del paragrafo 5 non si applicheranno ad alcuna regolamentazione quantitativa interna vigente nel territorio di una parte contraente al 1° luglio 1939, al 10 aprile 1947 o al 24 marzo 1948, a scelta di detta parte contraente, a condizione che nessuna regolamentazione di tale specie, incompatibile con le disposizioni del paragrafo 5, venga modificata a danno delle importazioni e che tale regolamentazione sia considerata come un dazio doganale agli effetti dei negoziati.

7. Nessuna regolamentazione quantitativa interna riguardante la mescolanza, la trasformazione o l'uso di prodotti in quantità o percentuali determinate verrà applicata in maniera che dette quantità o percentuali si suddividano fra le fonti esterne di fornitura.

8. a) Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno alle leggi, regolamenti e prescrizioni che disciplinano l'acquisto, da parte di organi governativi, di prodotti acquistati per le esigenze delle pubbliche autorità e non per essere commercializzati o per essere utilizzati nella produzione di merci destinate alla vendita.

b) Le disposizioni del presente articolo non impediranno l'erogazione, esclusivamente ai produttori nazionali, di sovvenzioni, incluse le sovvenzioni derivanti dall'esazione di tasse o imposizioni interne applicate sulla base delle disposizioni del presente articolo e le sovvenzioni sotto forma d'acquisto di prodotti nazionali da parte delle pubbliche autorità o per conto delle stesse.

9. Le parti contraenti convengono che il controllo dei prezzi interni con l'indicazione di massimi, benché conforme alle altre disposizioni del presente articolo, può avere effetti pregiudizievoli per gli interessi delle parti contraenti fornitrici dei prodotti importati. Pertanto, le parti contraenti che applicano tali misure prenderanno in considerazione gli interessi delle parti contraenti esportatrici, al fine di evitare, nella misura più ampia possibile, tali effetti pregiudizievoli.

10. Le disposizioni del presente articolo non impediranno ad una parte contraente di adottare o mantenere una regolamentazione quantitativa interna sulle pellicole cinematografiche impressionate, conforme alle prescrizioni dell'articolo IV.

Articolo IV

Disposizioni speciali relative alle pellicole cinematografiche

Se una parte contraente adotta o mantiene una regolamentazione quantitativa interna sulle pellicole cinematografiche impressionate, tale regolamentazione assumerà la forma di contingenti di proiezione secondo le seguenti condizioni:

- a)* I contingenti di proiezione potranno comportare l'obbligo di proiettare, per un determinato periodo di almeno un anno, pellicole d'origine nazionale durante una frazione minima del tempo totale di proiezione effettivamente utilizzato per la presentazione commerciale delle pellicole di qualsiasi origine; questi contingenti saranno fissati in base al tempo annuale di proiezione di ogni sala o in base al suo equivalente.
- b)* Non potrà, né di diritto né di fatto, essere operata alcuna spartizione, tra le produzioni di diversa origine, della parte del tempo di proiezione che non sia stata riservata, in virtù di un contingente di proiezione, alle pellicole di origine nazionale, o che, essendo stata loro riservata, sia stata resa disponibile mediante una misura amministrativa.
- c)* Nonostante le disposizioni della lettera *b)* del presente articolo, le parti contraenti potranno mantenere i contingenti di proiezione conformi alle condizioni della lettera *a)* del presente articolo, che riservino una frazione minima del tempo di proiezione alle pellicole di una determinata origine, eccezion fatta per le pellicole nazionali, a condizione che tale frazione non sia più elevata che alla data 10 aprile 1947.
- d)* I contingenti di proiezione saranno oggetto di negoziati finalizzati a limitarne la portata, a renderli più flessibili o a sopprimerli.

Articolo V

Libertà di transito

1. Le merci (compresi i bagagli) così come le navi e altri mezzi di trasporto saranno considerati in transito attraverso il territorio di una parte contraente, quando il passaggio attraverso detto territorio – che si effettui o meno con trasbordo, immagazzinamento, frazionamento del carico o cambio di mezzo di trasporto – rappresenti solamente una parte di un viaggio completo che cominci e finisca al di là delle frontiere della parte contraente sul cui territorio ha avuto luogo. Nel presente articolo, un traffico di questo tipo è chiamato «traffico in transito».
2. Ci sarà libertà di transito, attraverso il territorio delle parti contraenti, per il traffico procedente verso il territorio di altre parti contraenti o da esso proveniente, che si serva dei percorsi più convenienti al transito internazionale. Non sarà fatta alcuna distinzione fondata sulla bandiera delle navi o delle imbarcazioni, sul luogo d'origine, sui punti di partenza, d'entrata, d'uscita o di destinazione o su considerazioni relative alla proprietà delle merci, delle navi, delle imbarcazioni o di altri mezzi di trasporto.
3. Ogni parte contraente potrà esigere che il traffico in transito sul suo territorio sia oggetto di una dichiarazione presso l'ufficio doganale pertinente; tuttavia, salvo in caso d'inosservanza delle leggi e regolamentazioni doganali applicabili, i trasporti di tale natura, provenienti o destinati al territorio di altre parti contraenti, non saranno soggetti a ritardi o restrizioni inutili e saranno esonerati da dazi doganali e da qualsiasi

diritto di transito o altra imposizione relativa al transito, fatta eccezione per le spese di trasporto, o per gli oneri corrispondenti alle spese amministrative determinate dal transito o al costo dei servizi resi.

4. Tutti i dazi e i regolamenti applicati dalle parti contraenti al traffico in transito proveniente o destinato al territorio di altre parti contraenti dovranno essere ragionevoli considerate le condizioni del traffico.

5. Per quel che riguarda tutti i diritti, regolamenti e formalità relativi al transito, ogni parte contraente accorderà al traffico in transito proveniente o destinato al territorio di ogni altra parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato al traffico in transito proveniente o destinato a qualsiasi paese terzo.*

6. Ogni parte contraente accorderà ai prodotti transitati attraverso il territorio di qualsiasi altra parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che sarebbe stato loro accordato se fossero stati trasportati dal loro luogo d'origine al loro luogo di destinazione senza passare per detto territorio. Tuttavia, ogni parte contraente potrà mantenere i requisiti della spedizione diretta vigenti alla data del presente Accordo nei confronti di qualsiasi merce per la quale la spedizione diretta costituisca una condizione per beneficiare di dazi preferenziali o sia in relazione col metodo di valutazione prescritto da detta parte contraente per determinare i dazi doganali.

7. Le disposizioni del presente articolo non saranno applicabili alle aeronavi in transito, ma saranno applicabili al transito aereo di merci (compresi i bagagli).

Articolo VI

Dazi antidumping e diritti compensativi

1. Le parti contraenti riconoscono che il dumping, per il quale i prodotti di un paese sono introdotti nel mercato di un altro paese a meno del loro valore normale, è condannabile quando causa o minaccia di causare un pregiudizio importante ad un'industria esistente di una parte contraente o se ritarda sensibilmente la creazione di un'industria nazionale. Ai fini di questo articolo, un prodotto è da considerarsi introdotto nel mercato di un paese importatore a meno del suo valore normale, se il prezzo del prodotto esportato da un paese ad un altro è:

- a) inferiore al prezzo comparabile praticato nel corso di operazioni commerciali normali per un prodotto simile, destinato al consumo nel paese esportatore;
- b) o, in assenza di tale prezzo interno, è inferiore:
 - i) al prezzo comparabile più elevato per l'esportazione di un prodotto simile verso un paese terzo nel corso di operazioni commerciali normali;
 - ii) al costo di produzione di tale prodotto nel paese d'origine, più un margine ragionevole per costi di commercializzazione e l'utile.

Si dovranno tenere in debito conto, in ciascun caso, le differenze nelle condizioni di vendita, le differenze di tassazione e le altre differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi.*

2. Al fine di neutralizzare o impedire il dumping, ogni parte contraente potrà percepire, su qualsiasi prodotto oggetto di dumping, un dazio antidumping non eccedente il margine di dumping relativo a detto prodotto. Ai fini del presente articolo, s'intende per margine di dumping la differenza di prezzo determinata sulla base delle disposizioni del paragrafo 1.*

3. Su un prodotto del territorio di una parte contraente, importato nel territorio di un'altra parte contraente, non sarà percepito alcun diritto compensativo eccedente l'ammontare presunto del premio o della sovvenzione che si determini essere stata accordata, direttamente o indirettamente, alla fabbricazione, alla produzione o all'esportazione del citato prodotto nel paese d'origine o d'esportazione, inclusa qualsiasi sovvenzione speciale erogata per il trasporto di un determinato prodotto. Per «diritto compensativo» s'intende un diritto speciale percepito per controbilanciare qualsiasi premio o sovvenzione erogato, direttamente o indirettamente, alla fabbricazione, alla produzione o all'esportazione di un prodotto.*

4. Nessun prodotto del territorio di una parte contraente, importato nel territorio di qualsiasi altra parte contraente, sarà oggetto di dazi antidumping o di diritti compensativi per il fatto che esso è esonerato dai diritti o dalle tasse che colpiscono il prodotto simile destinato al consumo nel paese d'origine o nel paese d'esportazione, o per il fatto che tali diritti o tasse siano stati rimborsati.

5. Nessun prodotto del territorio di una parte contraente, importato nel territorio di qualsiasi altra parte contraente, sarà oggetto simultaneamente di dazi antidumping e di diritti compensativi destinati a porre rimedio ad una medesima situazione risultante dal dumping o da sovvenzioni all'esportazione.

6. a) Nessuna parte contraente percepirà dazi antidumping o diritti compensativi sull'importazione di un prodotto del territorio di un'altra parte contraente, a meno che essa non determini che l'effetto del dumping o della sovvenzione, secondo il caso, sia tale da causare o minacciare di causare un pregiudizio importante ad un'industria nazionale esistente o tale da ritardare sensibilmente la creazione di un'industria nazionale.

b) Le PARTI CONTRAENTI potranno, in deroga alle prescrizioni della lettera a) del presente paragrafo, autorizzare una parte contraente a percepire un dazio antidumping o un diritto compensativo sull'importazione di qualsiasi prodotto, al fine di compensare un dumping o una sovvenzione che causi o minacci di causare un pregiudizio importante ad un'industria nel territorio di un'altra parte contraente che esporti il prodotto in questione verso il territorio della parte contraente importatrice. Le PARTI CONTRAENTI, in deroga alle prescrizioni della lettera a) del presente paragrafo, autorizzeranno la percezione di un diritto compensativo qualora accertino che una sovvenzione causa o minaccia di causare un pregiudizio importante ad un'industria di un'altra parte contraente che esporti il prodotto in questione verso il territorio della parte contraente importatrice.*

c) Ciò nonostante, in circostanze eccezionali nelle quali il minimo ritardo potrebbe provocare un pregiudizio difficilmente riparabile, una parte contraente potrà percepire, senza l'approvazione preventiva delle PARTI CONTRAENTI, un diritto compensativo ai fini stabiliti nella lettera b) del presente paragrafo, a condizione di comunicare immediatamente detta misura alle PARTI CONTRAENTI e di annullare prontamente il diritto compensativo qualora queste ne disapprovino l'applicazione.

7. Si presumerà che un sistema destinato a stabilizzare il prezzo interno di un prodotto di base, o le entrate lorde dei produttori nazionali di un prodotto di questo tipo, indipendentemente dalle fluttuazioni dei prezzi all'esportazione, che talvolta provoca la vendita di questo prodotto per l'esportazione ad un prezzo inferiore al prezzo comparabile richiesto per un prodotto simile agli acquirenti del mercato interno, non causa un pregiudizio importante ai sensi del paragrafo 6, se in seguito alla consultazione fra le parti contraenti che abbiano un interesse sostanziale nel prodotto in questione si determina:

- a) che questo sistema ha avuto come conseguenza anche la vendita del prodotto all'esportazione ad un prezzo superiore al prezzo comparabile richiesto per il prodotto simile agli acquirenti del mercato interno; e
- b) che questo sistema, a causa della regolamentazione effettiva della produzione, o per qualsiasi altra ragione, è applicato in modo tale da non stimolare indebitamente le esportazioni né da causare alcun altro grave pregiudizio agli interessi di altre parti contraenti.

Articolo VII

Valutazione in dogana

1. Le parti contraenti riconoscono, riguardo alla valutazione in dogana, la validità dei principi generali di valutazione stabiliti nei paragrafi seguenti del presente articolo, e s'impegnano ad applicarli in relazione a tutti i prodotti soggetti a dazi doganali o ad altri oneri* o restrizioni all'importazione e all'esportazione basati sul valore o fissati in qualche maniera in rapporto ad esso. Inoltre, ogniqualevolta un'altra parte contraente lo richieda, esse esamineranno, attenendosi a detti principi, l'applicazione di qualsiasi legge o regolamento relativi alla valutazione in dogana. Le PARTI CONTRAENTI potranno richiedere alle parti contraenti di essere informate circa le misure adottate in adempimento alle disposizioni del presente articolo.

2. a) La valutazione in dogana delle merci importate dovrebbe basarsi sul valore effettivo della merce importata soggetta al dazio o di una merce simile e non sul valore di prodotti d'origine nazionale, o su valori arbitrari o fittizi.*

b) Il «valore effettivo» dovrebbe essere il prezzo al quale, in tempo e luogo determinati dalla legislazione del paese importatore, le merci importate o altre similari sono vendute o messe in vendita nel corso di operazioni commerciali normali effettuate in condizioni di libera concorrenza. Nella misura in cui il prezzo di dette merci o di

merci simili dipende dalla quantità oggetto di una determinata transazione, il prezzo da prendere in considerazione dovrebbe riferirsi uniformemente: i) a quantità comparabili, o ii) a quantità non meno favorevoli agli importatori di quelle corrispondenti al maggior volume di tale merce venduto nel commercio fra i paesi d'esportazione e d'importazione.*

c) Qualora sia impossibile determinare il valore effettivo conformemente a quanto stabilito nella lettera b) del presente paragrafo, la valutazione in dogana dovrà basarsi sull'equivalente accertabile che più si avvicini a detto valore.*

3. Nella valutazione in dogana di qualsiasi merce importata non dovrebbe includersi alcuna imposta interna applicabile nel paese d'origine o d'esportazione dalla quale il prodotto importato sia stata esonerato o il cui importo sia stato o sia destinato ad essere oggetto di ristorno.

4. a) Salvo diverse disposizioni di questo paragrafo, quando una parte contraente abbia la necessità, ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, a convertire nella sua valuta un prezzo espresso in quella di un altro paese, il tasso di cambio da utilizzare dovrà basarsi, per ogni valuta, sulla parità stabilita in conformità con gli Statuti del Fondo Monetario Internazionale, sul tasso di cambio riconosciuto dal Fondo o sulla parità stabilita in forza di un accordo speciale di cambio concluso in virtù dell'articolo XV del presente Accordo.

b) In mancanza di tale parità e di tale tasso di cambio riconosciuto, il tasso di conversione dovrà corrispondere effettivamente al valore corrente di tale valuta nelle transazioni commerciali.

c) Le PARTI CONTRAENTI, in accordo col Fondo Monetario Internazionale, formuleranno le regole alle quali si dovranno attenere le parti contraenti per la conversione di ogni valuta estera riguardo alla quale si siano mantenuti tassi di cambio multipli in conformità con gli Statuti del Fondo Monetario Internazionale. Ciascuna parte contraente potrà applicare dette regole a tali valute estere agli effetti dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, in alternativa all'uso delle parità. Fintantoché le PARTI CONTRAENTI non abbiano adottato tali regole, ogni parte contraente può applicare a ognuna di tali valute estere regole di conversione, ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, destinate a esprimere effettivamente il valore di tale valuta estera nelle transazioni commerciali.

d) Nessuna delle disposizioni del presente paragrafo potrà interpretarsi nel senso di obbligare qualunque delle parti contraenti a introdurre modificazioni nel metodo di conversione di valute, applicabile agli effetti della valutazione in dogana nel proprio territorio alla data del presente Accordo, qualora tali modificazioni comportino un aumento generalizzato dell'importo dei dazi doganali imponibili.

5. I criteri e i metodi utilizzati per determinare il valore dei prodotti soggetti a dazi doganali o ad altre imposizioni o restrizioni basate sul valore, o in qualche maniera determinati in rapporto ad esso, dovrebbero essere costanti e sufficientemente pubblicizzati per permettere agli operatori di stimare il valore in dogana con sufficiente certezza.

Articolo VIII

*Oneri e formalità relativi all'importazione e all'esportazione**

1. a) Tutti gli oneri e le imposizioni, di qualsiasi natura (diversi dai dazi all'importazione e all'esportazione e dalle imposte contemplate nell'articolo III) stabiliti dalle parti contraenti sull'importazione o sull'esportazione o in occasione dell'importazione o dell'esportazione, saranno limitati al costo approssimativo dei servizi resi e non dovranno costituire una protezione indiretta dei prodotti nazionali né una tassazione a fini fiscali delle importazioni o delle esportazioni.

b) Le parti contraenti riconoscono la necessità di ridurre il numero e la varietà degli oneri e delle imposizioni considerati alla lettera a).

c) Le parti contraenti riconoscono anche la necessità di ridurre al minimo gli effetti e la complessità delle formalità d'importazione e d'esportazione e di ridurre e semplificare i requisiti relativi ai documenti richiesti per l'importazione e l'esportazione.*

2. Una parte contraente, su richiesta di un'altra parte contraente o delle PARTI CONTRAENTI, esaminerà l'applicazione delle proprie leggi e regolamenti, tenendo conto delle disposizioni del presente articolo.

3. Nessuna parte contraente imporrà sanzioni severe per infrazioni di lieve entità dei regolamenti o delle procedure doganali. In particolare, in caso di omissione od errore nei documenti presentati in dogana, qualora essi siano facilmente rimediabili e manifestamente privi di qualsiasi intento fraudolento o non costituiscano una grave negligenza, le sanzioni pecuniarie imponibili non saranno superiori a quanto necessario a servire da semplice avvertimento.

4. Le disposizioni del presente articolo saranno estese a oneri, imposizioni, formalità e prescrizioni imposti dalle autorità governative o amministrative in occasione delle operazioni d'importazione e d'esportazione, compresi gli oneri, imposizioni, formalità e prescrizioni relativi:

- a) alle formalità consolari, quali fatture e certificati consolari;
- b) alle restrizioni quantitative;
- c) alle licenze;
- d) al controllo dei cambi;
- e) ai servizi statistici;
- f) ai documenti da produrre, alla documentazione e al rilascio di certificati;
- g) alle analisi e alle ispezioni;
- h) alla quarantena, all'ispezione sanitaria e alla disinfezione.

Articolo IX
Marchi d'origine

1. Per quanto riguarda la regolamentazione relativa ai marchi, ciascuna parte contraente accorderà ai prodotti dei territori delle altre parti contraenti un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai prodotti simili di qualsiasi paese terzo.
2. Le parti contraenti riconoscono che, nell'adottare e applicare le leggi e i regolamenti relativi ai marchi d'origine, si dovrebbero ridurre al minimo le difficoltà e gli inconvenienti che tali misure potrebbero comportare al commercio e alla produzione dei paesi esportatori, tenuto debito conto della necessità di proteggere i consumatori da indicazioni fraudolente o tali da indurre in errore.
3. Ogniqualevolta ciò sia possibile dal punto di vista amministrativo, le parti contraenti dovranno permettere l'apposizione dei marchi d'origine al momento dell'importazione.
4. Per quanto riguarda l'apposizione dei marchi sui prodotti importati, le leggi e i regolamenti delle parti contraenti saranno tali da consentirne l'osservanza senza provocare gravi danni ai prodotti, senza ridurre sostanzialmente il loro valore, né accrescere indebitamente il loro prezzo di costo.
5. Come regola generale, nessuna parte contraente dovrebbe imporre sanzioni od oneri specifici per l'inosservanza dei requisiti relativi all'apposizione di marchi prima dell'importazione, a meno che la rettifica dei marchi non sia stata indebitamente ritardata, non si siano apposti marchi che possano indurre in errore, o non si sia omessa intenzionalmente l'apposizione di detti marchi.
6. Le parti contraenti collaboreranno al fine d'impedire l'uso di marchi commerciali in maniera tale da indurre in errore sulla vera origine del prodotto, a scapito delle denominazioni di origine regionali o geografiche dei prodotti del territorio di una parte contraente, protetti dalla sua legislazione. Ogni parte contraente presterà piena e benevola attenzione alle richieste od osservazioni che un'altra parte contraente possa formulare in relazione all'applicazione dell'impegno stabilito nella proposizione precedente per le denominazioni dei prodotti che siano stati ad essa comunicati dall'altra parte contraente.

Articolo X
Pubblicazione ed applicazione dei regolamenti relativi al commercio

1. Le leggi, regolamenti, decisioni giudiziarie e disposizioni amministrative di applicazione generale applicati da qualsiasi parte contraente, che riguardino la classificazione o la valutazione di prodotti in dogana, o

l'ammontare dei dazi doganali, tasse o altre imposizioni, o le prescrizioni, restrizioni o proibizioni relative all'importazione o all'esportazione, o al trasferimento dei pagamenti ad esse connessi, o che riguardino la vendita, la distribuzione, il trasporto, l'assicurazione, il deposito, l'ispezione, l'esposizione, la trasformazione, la mescolanza o qualsiasi altro uso di questi prodotti, saranno tempestivamente pubblicizzati, al fine di renderli noti ai governi e agli operatori. Saranno ugualmente pubblicizzati gli accordi riguardanti la politica commerciale internazionale in vigore tra il governo o un'agenzia governativa di qualsiasi parte contraente ed il governo o un'agenzia governativa di un'altra parte contraente. Le disposizioni del presente paragrafo non obbligheranno una parte contraente a rivelare informazioni di carattere confidenziale la cui divulgazione ostacoli l'applicazione delle leggi, oppure sia in qualunque altro modo contraria all'interesse pubblico, o pregiudichi i legittimi interessi commerciali d'impresa pubbliche o private.

2. Non sarà applicata, prima di essere pubblicata ufficialmente, nessuna misura di ordine generale adottata da una parte contraente che comporti l'aumento di un dazio doganale o di altra imposizione sull'importazione, in virtù di usi consolidati e uniformi, o che comporti un requisito nuovo o maggiormente gravoso, restrizione o divieto per le importazioni o per i trasferimenti di fondi relativi.

3. a) Ogni parte contraente applicherà in maniera uniforme, imparziale e ragionevole tutte le leggi, regolamenti, decisioni e disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

b) Ogni parte contraente manterrà, o istituirà al più presto, tribunali o procedimenti giurisdizionali, arbitrali o amministrativi, destinati fra l'altro a riformare e rettificare tempestivamente le misure amministrative in materia doganale. Tali tribunali o procedimenti saranno indipendenti dagli organismi incaricati dell'applicazione delle misure amministrative, e le loro decisioni saranno eseguite da tali organismi e informeranno la loro prassi amministrativa, a meno che non venga inoltrato un ricorso ad una giurisdizione superiore, entro i termini prescritti per i ricorsi inoltrati dagli importatori, e a condizione che l'amministrazione centrale da cui dipende detto organismo possa prendere delle misure in vista della revisione del caso in un altro procedimento, se vi sono motivi sufficienti per ritenere che la decisione è incompatibile con i principi giuridici o con la realtà dei fatti.

c) Nessuna delle disposizioni di cui alla lettera b) del presente paragrafo richiederà la soppressione o la sostituzione dei procedimenti vigenti nel territorio di una parte contraente alla data del presente Accordo, che garantiscano di fatto una revisione imparziale e obiettiva della prassi amministrativa, anche se tali procedimenti non siano totalmente o formalmente indipendenti dagli organismi incaricati dell'applicazione delle misure amministrative. Ogni parte contraente che faccia ricorso a tali procedimenti dovrà fornire alle PARTI CONTRAENTI, se richiesta, tutte le informazioni necessarie affinché queste possano stabilire se i procedimenti menzionati corrispondono alle condizioni fissate nel presente sottoparagrafo.

Articolo XI*

Eliminazione generale delle restrizioni quantitative

1. Nessuna parte contraente istituirà o manterrà divieti o restrizioni diverse da dazi doganali, tasse o altre imposizioni, all'importazione di un prodotto originario del territorio di un'altra parte contraente, oppure all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di un prodotto destinato al territorio di un'altra parte contraente, siano essi effettuati mediante contingenti, licenze d'importazione o d'esportazione o mediante qualsiasi altre misure.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non saranno estese ai casi seguenti:

- a) Divieti o restrizioni all'esportazione applicate temporaneamente per prevenire o alleviare una situazione critica dovuta ad una penuria di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la parte contraente esportatrice;
- b) Divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione, necessarie per l'applicazione di norme o regolamenti concernenti la classificazione, il controllo della qualità o la commercializzazione di prodotti destinati al commercio internazionale;
- c) Restrizioni all'importazione di qualsiasi prodotto dell'agricoltura o della pesca, sotto qualunque forma tale prodotto sia importato,* qualora siano necessarie all'applicazione di misure governative destinate a:
 - i) ridurre la quantità di prodotto nazionale simile di cui è consentita la vendita o la produzione oppure, in mancanza di una produzione nazionale importante del prodotto simile, quella di un prodotto nazionale che possa essere direttamente sostituito col prodotto importato; o
 - ii) di riassorbire un'eccedenza temporanea del prodotto nazionale simile o, in mancanza di una produzione nazionale importante del prodotto simile, di un prodotto nazionale che possa essere direttamente sostituito al prodotto importato, mettendo tale eccedenza a disposizione di alcuni gruppi di consumatori del paese a titolo gratuito o a prezzi inferiori ai livelli correnti di mercato; o
 - iii) di ridurre la quantità di cui è consentita la produzione di qualsiasi prodotto di origine animale la cui produzione dipenda direttamente, in totalità o per la maggior parte, dal prodotto importato, qualora la produzione nazionale di quest'ultimo sia relativamente trascurabile.

Ogni parte contraente che applichi restrizioni all'importazione di un prodotto, in virtù delle disposizioni della lettera c) del presente paragrafo, renderà pubblico il totale del volume o del valore del prodotto la cui importazione sarà autorizzata durante un periodo successivo determinato, così come qualsiasi cambiamento di tale volume o di tale valore. Inoltre, le restrizioni applicate in virtù del punto i) precedente non dovranno avere per effetto la riduzione del rapporto tra il totale delle importazioni e il totale della produzione nazionale al di sotto di ciò che ci si aspetterebbe senza tali restrizioni. Determinando come sarebbe tale rapporto in assenza di restrizioni, la parte contraente terrà debitamente conto della proporzione esistente in un periodo rappresentativo precedente e di tutti i fattori speciali* che hanno potuto o possano influire sul commercio del prodotto in questione.

*Articolo XII**

Restrizioni finalizzate a proteggere l'equilibrio della bilancia dei pagamenti

1. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo XI, ogni parte contraente, al fine di salvaguardare la propria posizione finanziaria esterna e l'equilibrio della propria bilancia dei pagamenti, può ridurre il volume o il valore delle merci di cui autorizzi l'importazione, a condizione di rispettare le disposizioni di cui ai paragrafi seguenti del presente articolo.

2. a) Le restrizioni all'importazione stabilite, mantenute o rinforzate da una parte contraente in virtù del presente articolo, non saranno superiori a quelle necessarie

- i) ad opporsi alla minaccia imminente di una diminuzione importante delle proprie riserve monetarie o a porre fine a tale diminuzione; o
- ii) raggiungere un ragionevole tasso di incremento delle proprie riserve monetarie, qualora fossero molto basse.

Sarà tenuto in debito conto, in entrambi i casi, di tutti i fattori speciali che possono influire sulle riserve monetarie della parte contraente o sulle sue necessità al riguardo, e in particolare, qualora disponga di crediti esterni speciali o di altre risorse, della necessità di prevedere l'impiego appropriato di tali crediti o risorse.

b) Le parti contraenti che applichino delle restrizioni in virtù della lettera a) del presente paragrafo le attenueranno progressivamente mano a mano che la situazione contemplata andrà migliorando, mantenendole solo nella misura in cui le condizioni specificate nel presente sottoparagrafo ne giustificherà ancora l'applicazione. Le elimineranno quando la situazione non giustificherà più la loro istituzione o il loro mantenimento in virtù della suddetta lettera a).

3. a) Nell'applicazione della loro politica nazionale, le parti contraenti s'impegnano a tenere in debito conto la necessità di mantenere o ristabilire l'equilibrio della loro bilancia dei pagamenti su una base sana e duratura, e l'opportunità di evitare che le loro risorse produttive siano usate in modo antieconomico. Esse riconoscono che, a questo scopo, è auspicabile adottare, per quanto possibile, misure finalizzate allo sviluppo piuttosto che alla contrazione degli scambi internazionali.

b) Le parti contraenti che applichino delle restrizioni in virtù del presente articolo potranno determinare l'incidenza di tali restrizioni sulle importazioni di vari prodotti o di varie categorie di prodotti in modo da dare priorità all'importazione dei prodotti che più sono necessari.

c) Le parti contraenti che applichino delle restrizioni in virtù del presente articolo s'impegnano

- i) ad evitare di danneggiare inutilmente gli interessi commerciali o economici di qualsiasi altra parte contraente;*
- ii) ad astenersi dall'applicare restrizioni che costituiscano un ostacolo irragionevole all'importazione in quantità commerciali minime di merci, di qualunque natura esse siano, la cui

esclusione impedisca le normali correnti di scambio; e

- iii) ad astenersi dall'applicare restrizioni che costituiscano un ostacolo all'importazione di campioni commerciali o all'osservanza dei brevetti, dei marchi, dei diritti d'autore e di riproduzione, o procedure analoghe.

d) Le parti contraenti riconoscono che le politiche nazionali di una parte contraente al fine di realizzare e mantenere il pieno impiego produttivo o di assicurare lo sviluppo delle risorse economiche può provocare, in tale parte contraente, una forte richiesta d'importazioni che comporti, per le sue riserve monetarie, una minaccia del genere di quelle indicate alla lettera a) del paragrafo 2 del presente articolo. Di conseguenza, una parte contraente che si uniformi, per altri aspetti, alle disposizioni del presente articolo non sarà tenuta a sopprimere o a modificare delle restrizioni, sulla base del fatto che, se fossero modificate tali politiche, le restrizioni che essa applica in virtù del presente articolo non sarebbero più necessarie.

4. a) Ogni parte contraente che applichi nuove restrizioni o che aumenti il livello generale di quelle esistenti, rafforzando in maniera sostanziale le misure applicate in virtù del presente articolo, dovrà, immediatamente dopo aver istituito o rafforzato tali restrizioni (o, nel caso in cui siano concretamente possibili delle consultazioni preventive, prima di averlo fatto), avviare delle consultazioni con le PARTI CONTRAENTI sulla natura delle difficoltà relative alla propria bilancia dei pagamenti, dei rimedi alternativi disponibili e sulle possibili ripercussioni di tali restrizioni sull'economia di altre parti contraenti.

b) Ad una data che loro stesse fisseranno,* le PARTI CONTRAENTI esamineranno tutte le restrizioni che, a tale data, saranno ancora applicate in virtù del presente articolo. Allo scadere del periodo di un anno a partire dalla suddetta data, le parti contraenti che applicheranno delle restrizioni all'importazione in virtù del presente articolo avvieranno ogni anno con le PARTI CONTRAENTI consultazioni del tipo previsto alla lettera a) del presente paragrafo.

c) i) Se, nel corso di consultazioni avviate con una parte contraente in conformità con le precedenti lettere a) o b), le PARTI CONTRAENTI ritengono che le restrizioni non sono compatibili con le disposizioni del presente articolo o con quelle dell'articolo XIII (tenuto conto delle disposizioni dell'articolo XIV), esse indicheranno i punti di divergenza e potranno consigliare che siano apportate adeguate modifiche alle restrizioni.

ii) Tuttavia, se in seguito a tali consultazioni le PARTI CONTRAENTI determinano che le restrizioni sono applicate in modo tale da comportare una grave incompatibilità con le disposizioni del presente articolo o con quelle dell'articolo XIII (tenuto conto delle disposizioni dell'articolo XIV), e che ne risulta un danno o una minaccia di danno per il commercio di una parte contraente, esse lo comunicheranno alla parte contraente che applica le restrizioni e formuleranno delle raccomandazioni adeguate al fine di assicurare la conformità con tali disposizioni, entro un termine fissato. Se la parte contraente non si conforma a tali raccomandazioni entro il termine stabilito, le PARTI CONTRAENTI potranno esonerare ogni parte contraente, il cui commercio sia negativamente influenzato dalle restrizioni, dagli obblighi risultanti dal presente Accordo nei confronti della parte contraente che applica le restrizioni come ritengano appropriato tenuto conto delle circostanze.

d) Le PARTI CONTRAENTI inviteranno ogni parte contraente che applichi restrizioni in virtù del presente

articolo ad avviare consultazioni con loro, su richiesta di qualsiasi parte contraente che possa stabilire *prima facie* che le restrizioni sono incompatibili con le disposizioni del presente articolo o con quelle dell'articolo XIII (tenuto conto delle disposizioni dell'articolo XIV) e che il proprio commercio ne è colpito. Tuttavia, tale invito sarà formulato solo se le PARTI CONTRAENTI hanno constatato che i colloqui avviati direttamente tra le parti contraenti interessate non hanno dato risultati. Se le consultazioni con le PARTI CONTRAENTI non permettono di arrivare ad alcun accordo e se le PARTI CONTRAENTI determinano che le restrizioni sono applicate in modo incompatibile con le succitate disposizioni e che ne risulta un danno o una minaccia di danno per il commercio della parte contraente che ha avviato il procedimento, esse raccomanderanno il ritiro o la modifica delle restrizioni. Se le restrizioni non sono ritirate o modificate entro il termine che potrà essere stabilito dalle PARTI CONTRAENTI, esse potranno esonerare ogni parte contraente, il cui commercio sia negativamente influenzato dalle restrizioni, dagli obblighi risultanti dal presente Accordo nei confronti della parte contraente che applica le restrizioni come ritengano appropriato tenuto conto delle circostanze.

e) In ogni procedimento avviato sulla base del presente paragrafo, le PARTI CONTRAENTI terranno in debito conto qualsiasi fattore esterno speciale che colpisca il commercio d'esportazione della parte contraente che applichi delle restrizioni.*

f) Le determinazioni previste nel presente paragrafo dovranno essere prese tempestivamente e, se possibile, entro un termine di sessanta giorni a partire dalla data in cui siano state avviate le consultazioni.

5. Nel caso in cui l'applicazione di restrizioni all'importazione in virtù del presente articolo assuma un carattere ampio e duraturo, indice di un disequilibrio generale che riduce il commercio internazionale, le PARTI CONTRAENTI avvieranno dei colloqui per esaminare se possano essere prese altre misure dalle parti contraenti le cui bilance dei pagamenti sono sotto pressione, oppure da quelle le cui bilance dei pagamenti tendono ad essere eccezionalmente favorevoli, o da qualsiasi organizzazione intergovernativa competente, al fine di rimuovere le cause che provocano tale disequilibrio. Su invito delle PARTI CONTRAENTI, le parti contraenti prenderanno parte ai suddetti colloqui.

Articolo XIII*

Applicazione non discriminatoria delle restrizioni quantitative

1. Nessun divieto o restrizione sarà applicato da una parte contraente all'importazione di un prodotto originario del territorio di un'altra parte contraente o all'esportazione di un prodotto destinato al territorio di un'altra parte contraente, a meno che divieti o restrizioni simili non siano applicati all'importazione del prodotto simile di qualsiasi paese terzo o all'esportazione del prodotto simile verso qualsiasi paese terzo.

2. Nell'applicazione delle restrizioni all'importazione di un prodotto qualsiasi, le parti contraenti cercheranno di realizzare una ripartizione del commercio di tale prodotto che si avvicini il più possibile a quella che le diverse

parti contraenti potrebbero aspettarsi in assenza di tali restrizioni, e a tale scopo esse osserveranno le seguenti disposizioni:

- a)* Ogniqualvolta sia possibile, saranno fissati contingenti rappresentativi dell'ammontare complessivo delle importazioni autorizzate (che siano distribuiti o meno tra i paesi fornitori) e il loro ammontare sarà pubblicato conformemente alla lettera *b)* del paragrafo 3 del presente articolo.
 - b)* Qualora non sia possibile fissare contingenti, le restrizioni potranno essere applicate per mezzo di licenze o permessi d'importazione senza contingente.
 - c)* A meno che non si tratti di applicare i contingenti assegnati conformemente alla lettera *d)* del presente paragrafo, le parti contraenti non prescriveranno che le licenze o i permessi d'importazione siano usati per l'importazione del prodotto in questione proveniente da un determinato paese o fonte d'approvvigionamento.
 - d)* Nel caso in cui un contingente sia distribuito tra i paesi fornitori, la parte contraente che applica le restrizioni potranno negoziare un accordo sulla spartizione del contingente con tutte le altre parti contraenti che abbiano un interesse sostanziale nella fornitura del prodotto in questione. Nel caso in cui non sia ragionevolmente possibile applicare tale metodo, la parte contraente in questione assegnerà alle parti contraenti che abbiano un interesse sostanziale nella fornitura di tale prodotto, delle quote proporzionali al contributo apportato dalle suddette parti contraenti al volume o al valore totale delle importazioni del prodotto in questione nel corso di un periodo di riferimento precedente, tenuti in debito conto tutti i fattori speciali che hanno potuto o che possano influire sul commercio di tale prodotto. Non sarà imposta alcuna condizione o formalità di natura tale da impedire ad una parte contraente di utilizzare integralmente la quota del volume o del valore totale che le sia stata assegnata, a condizione che l'importazione sia effettuata entro i termini fissati per l'utilizzazione di tale contingente.*
3. *a)* Nel caso in cui siano concesse licenze d'importazione in connessione con restrizioni all'importazione, la parte contraente che applichi una restrizione fornirà, su richiesta di qualsiasi parte contraente interessata al commercio del prodotto in questione, tutte le informazioni utili sull'amministrazione di tale restrizione, sulle licenze d'importazione concesse durante un periodo recente e sulla ripartizione di tali licenze tra i paesi fornitori, restando inteso che non sarà obbligata a rivelare il nome delle imprese importatrici o fornitrici.
- b)* Nei casi di restrizioni all'importazione che comportino l'istituzione di contingenti, la parte contraente che li applichi renderà pubblici il volume o il valore totale del prodotto o dei prodotti la cui importazione sarà autorizzata nel corso di un periodo successivo determinato e ogni cambiamento verificatosi in tale volume o valore. Se uno di tali prodotti è in viaggio nel momento in cui è resa pubblica tale notizia, non ne sarà impedito l'ingresso. Tuttavia, si potrà conteggiare tale prodotto, nel limite del possibile, entro la quantità la cui importazione è autorizzata nel periodo in questione e anche, quando necessario, entro le quantità la cui importazione sarà autorizzata nel corso del periodo o dei periodi successivi. Inoltre, se una parte contraente esonera abitualmente da tali restrizioni i prodotti che, entro i trenta giorni successivi alla data di tale comunicazione pubblica, sono ritirati

dalla dogana all'arrivo dall'estero o all'uscita dal deposito, si riterrà che tale pratica soddisfa pienamente le prescrizioni del presente sottoparagrafo.

c) Nel caso di contingenti distribuiti tra i paesi fornitori, la parte contraente che applichi le restrizioni informerà prontamente tutte le altre parti contraenti interessate alla fornitura del prodotto in questione della parte del contingente, espressa in volume o in valore, che è stata attribuita, per il periodo in corso, ai vari paesi fornitori e pubblicherà tutte le informazioni utili al riguardo.

4. Per quanto riguarda le restrizioni applicate in base alla lettera d) del paragrafo 2 del presente articolo o alla lettera c) del paragrafo 2 dell'articolo XI, la scelta, per qualsiasi prodotto, di un periodo di riferimento e la valutazione dei fattori speciali* che influiscano sul commercio di tale prodotto, spetteranno inizialmente alla parte contraente che applichi dette restrizioni. Tuttavia, detta parte contraente, su richiesta di ogni altra parte contraente che abbia un interesse sostanziale alla fornitura del prodotto, o su richiesta delle PARTI CONTRAENTI, si consulterà senza indugio con l'altra parte contraente o con le PARTI CONTRAENTI circa la necessità di rivedere la percentuale assegnata o il periodo di riferimento, di valutare nuovamente i fattori speciali coinvolti, o di annullare le condizioni, le formalità o altre disposizioni prescritte unilateralmente in relazione all'assegnazione di un contingente adeguato o alla sua utilizzazione senza restrizioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicheranno a ogni contingente tariffario istituito o mantenuto da una parte contraente; inoltre, per quanto possibile, i principi stabiliti nel presente articolo saranno estesi anche alle restrizioni all'esportazione.

Articolo XIV*

Eccezioni alla regola di non discriminazione

1. Una parte contraente che applichi restrizioni in virtù dell'articolo XII o della sezione B dell'articolo XVIII può, nell'applicazione di tali restrizioni, derogare alle disposizioni dell'articolo XIII in maniera tale da ottenere un effetto equivalente alle restrizioni ai pagamenti e trasferimenti relativi alle transazioni internazionali correnti che tale parte contraente è autorizzata ad applicare nello stesso periodo in virtù dell'articolo VIII o dell'articolo XIV degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale, o in virtù di disposizioni analoghe di un accordo speciale di cambio concluso conformemente al paragrafo 6 dell'articolo XV.*

2. Una parte contraente che applichi restrizioni all'importazione in virtù dell'articolo XII o della sezione B dell'articolo XVIII potrà, col consenso delle PARTI CONTRAENTI, derogare temporaneamente alle disposizioni dell'articolo XIII riguardo ad una piccola parte del suo commercio estero, se i vantaggi ottenuti con tale deroga dalla parte contraente o dalle parti contraenti in causa sono sostanzialmente superiori a qualsiasi pregiudizio che potrebbe risulterne al commercio di altre parti contraenti.*

3. Le disposizioni dell'articolo XIII non impediranno ad un gruppo di territori che possiedano, nel Fondo Monetario Internazionale, una quota comune, di applicare alle importazioni provenienti da altri paesi, ma non ai propri interscambi, restrizioni compatibili con le disposizioni dell'articolo XII o della sezione B dell'articolo XVIII, a condizione che tali restrizioni siano, sotto ogni altro aspetto, compatibili con le disposizioni dell'articolo XIII.

4. Le disposizioni degli articoli dall'XI al XV o della sezione B dell'articolo XVIII del presente Accordo non impediranno ad una parte contraente che applichi restrizioni all'importazione compatibili con le disposizioni dell'articolo XII o della sezione B dell'articolo XVIII, di applicare misure destinate ad orientare le proprie esportazioni in modo da assicurare un incremento delle sue entrate valutarie che potrà utilizzare senza contravvenire alle disposizioni dell'articolo XIII.

5. Le disposizioni degli articoli dall'XI al XV o della sezione B dell'articolo XVIII del presente Accordo non impediranno ad una parte contraente di applicare

- a) restrizioni quantitative aventi un effetto equivalente a quello delle restrizioni valutarie autorizzate in virtù della lettera b) della sezione 3 dell'articolo VII degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale;
- o
- b) delle restrizioni quantitative istituite conformemente agli accordi preferenziali previsti nell'allegato A del presente Accordo, in attesa del risultato dei negoziati menzionati in tale allegato.

Articolo XV

Disposizioni in materia di cambio

1. Le parti contraenti cercheranno di collaborare con il Fondo Monetario Internazionale al fine di sviluppare una politica coordinata per quanto riguarda le questioni relative al cambio che siano competenza del Fondo e le questioni relative a restrizioni quantitative o ad altre misure commerciali che siano competenza delle PARTI CONTRAENTI.

2. In tutti i casi in cui le PARTI CONTRAENTI saranno chiamate ad esaminare o ad affrontare problemi relativi alle riserve monetarie, alle bilance dei pagamenti o alle disposizioni in materia di cambio, esse avvieranno delle consultazioni approfondite con il Fondo Monetario Internazionale. Nel corso di tali consultazioni, le PARTI CONTRAENTI accetteranno tutti i risultati fattuali, di natura statistica e non, che il Fondo comunicherà loro in materia di cambio, di riserve monetarie e di bilancia dei pagamenti, e accetteranno gli accertamenti del Fondo sulla conformità delle misure prese da una parte contraente, in materia di cambio, con gli Statuti del Fondo Monetario Internazionale o con le disposizioni di un accordo speciale di cambio concluso tra tale parte contraente e le PARTI

CONTRAENTI. Quando queste ultime dovranno prendere la decisione finale in casi in cui siano implicati i criteri stabiliti alla lettera *a)* del paragrafo 2 dell'articolo XII o al paragrafo 9 dell'articolo XVIII, le PARTI CONTRAENTI accetteranno l'accertamento del Fondo su ciò che costituisce una grave diminuzione delle riserve monetarie della parte contraente, un livello molto basso o un ragionevole tasso di incremento, così come per quanto riguarda gli aspetti finanziari degli altri problemi compresi nelle consultazioni in simili casi.

3. Le PARTI CONTRAENTI cercheranno di giungere ad un accordo con il Fondo riguardo alle procedure di consultazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Le parti contraenti si asterranno dall'adottare qualsiasi misura in materia di cambio contraria* alla finalità delle disposizioni del presente Accordo, così come qualsiasi misura commerciale contraria alla finalità delle disposizioni degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale.

5. Se le PARTI CONTRAENTI ritengono, in qualsiasi momento, che una parte contraente applichi delle restrizioni di cambio sui pagamenti e sui trasferimenti relativi alle importazioni in maniera incompatibile con le eccezioni previste nel presente Accordo in materia di restrizioni quantitative, esse informeranno il Fondo di tale problema.

6. Ogni parte contraente che non sia Membro del Fondo dovrà, entro un termine che sarà fissato dalle PARTI CONTRAENTI previa consultazione col Fondo, divenire Membro del Fondo, o, in mancanza di ciò, concludere con le PARTI CONTRAENTI un accordo speciale di cambio. Una parte contraente che cessi d'essere Membro del Fondo concluderà immediatamente con le PARTI CONTRAENTI un accordo speciale di cambio. Ogni accordo speciale di cambio concluso da una parte contraente in virtù del presente paragrafo sarà immediatamente parte integrante degli obblighi gravanti su tale parte contraente in virtù del presente Accordo.

7. *a)* Ogni accordo speciale di cambio concluso tra una parte contraente e le PARTI CONTRAENTI in virtù del paragrafo 6 del presente articolo conterrà le disposizioni che le PARTI CONTRAENTI riterranno necessarie affinché le misure adottate in materia di cambio da tale parte contraente non siano contrarie al presente Accordo.

b) Le disposizioni di tale accordo non imporranno alla parte contraente, in materia di cambio, obblighi più restrittivi nel loro insieme di quelli imposti ai Membri del Fondo dagli Statuti di tale Fondo.

8. Ogni parte contraente che non sia Membro del Fondo fornirà alle PARTI CONTRAENTI le informazioni che esse potranno richiedere, nel quadro generale della sezione 5 dell'articolo VIII degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale, allo scopo di svolgere le funzioni loro assegnate dal presente Accordo.

9. Nessuna disposizione del presente Accordo impedirà

a) il ricorso di una parte contraente a controlli o a restrizioni in materia di cambio che siano conformi

agli Statuti del Fondo Monetario Internazionale o all'accordo speciale di cambio concluso da tale parte contraente con le PARTI CONTRAENTI, o

- b) il ricorso di una parte contraente a restrizioni o a misure di controllo sulle importazioni o sulle esportazioni, il cui unico effetto, oltre a quelli ammessi dagli articoli XI, XII, XIII e XIV, consista nell'assicurare l'applicazione delle misure di controllo o di restrizioni di cambio di questa natura.

*Articolo XVI**

Sovvenzioni

Sezione A – Sovvenzioni in generale

1. Se una parte contraente concede o mantiene una sovvenzione, compresa ogni forma di sostegno dei redditi o dei prezzi, la quale direttamente o indirettamente produca l'effetto di aumentare le esportazioni di un prodotto del territorio di detta parte contraente o di ridurre le importazioni di questo prodotto nel suo territorio, tale parte contraente notificherà per iscritto alle PARTI CONTRAENTI l'ampiezza e la natura della sovvenzione, gli effetti previsti sulle quantità del prodotto o dei prodotti in questione da essa importati o esportati e le circostanze che rendono necessaria la sovvenzione. In tutti i casi in cui si accerti che tale sovvenzione causi o minacci di causare un pregiudizio grave agli interessi di un'altra parte contraente, la parte contraente che l'abbia concessa esaminerà, su richiesta, con l'altra parte contraente o le altre parti contraenti interessate o con le PARTI CONTRAENTI, la possibilità di limitare la sovvenzione.

Sezione B – Disposizioni addizionali sulle sovvenzioni all'esportazione*

2. Le parti contraenti riconoscono che l'erogazione, ad opera di una parte contraente, di una sovvenzione all'esportazione di un prodotto può avere conseguenze pregiudizievoli per altre parti contraenti, che si tratti di paesi importatori o di paesi esportatori, può provocare perturbazioni ingiustificate dei loro normali interessi commerciali e costituire un ostacolo per il raggiungimento delle finalità del presente Accordo.

3. Pertanto, le parti contraenti dovrebbero adoperarsi per evitare la concessione di sovvenzioni all'esportazione dei prodotti di base. Tuttavia, se una parte contraente concede direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma, una sovvenzione che abbia l'effetto di aumentare l'esportazione di un prodotto di base originario del suo territorio, questa sovvenzione non sarà erogata in maniera tale da far sì che detta parte contraente detenga più di un'equa quota delle esportazioni mondiali del prodotto in questione, tenendo conto delle quote detenute dalle parti contraenti nel commercio di tale prodotto in un periodo di riferimento precedente, così come d'ogni altro fattore speciale che possa aver influito o possa influire sul commercio in questione.*

4. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 1958 o al più presto possibile dopo tale data, le parti contraenti interromperanno la concessione diretta o indiretta d'ogni sovvenzione, di qualsivoglia natura, all'esportazione di qualsiasi prodotto diverso da un prodotto di base, che comporti la diminuzione del prezzo di vendita all'esportazione di tale prodotto al di sotto del prezzo comparabile richiesto agli acquirenti del mercato interno per il prodotto simile. Fino al 31 dicembre 1957, nessuna parte contraente estenderà dette sovvenzioni al di là di quelle esistenti al 1° gennaio 1955, istituendo nuove sovvenzioni o ampliando quelle esistenti.*

5. Le PARTI CONTRAENTI riesamineranno l'applicazione delle disposizioni del presente articolo al fine di determinare, alla luce dell'esperienza, se contribuiscono efficacemente al raggiungimento delle finalità del presente Accordo e se consentono effettivamente di evitare che le sovvenzioni causino un pregiudizio grave al commercio o agli interessi delle parti contraenti.

Articolo XVII

Imprese commerciali di Stato

1.* a) Ogni parte contraente si impegna affinché, qualora costituisca o gestisca un'impresa di Stato, in qualunque luogo, o qualora conceda ad un'impresa, di diritto o di fatto, privilegi esclusivi o speciali,* tale impresa si adegui, nei suoi acquisti o vendite che comportino importazioni o esportazioni, ai principi generali di non discriminazione prescritti dal presente Accordo per le misure governative riguardanti le importazioni o le esportazioni effettuate dagli operatori privati.

b) Le disposizioni della lettera a) del presente paragrafo dovranno essere interpretate nel senso che impongono a tali imprese l'obbligo, tenute in debito conto le altre disposizioni del presente Accordo, di procedere ad acquisti o a vendite di tale natura attenendosi esclusivamente a considerazioni d'ordine commerciale * – come il prezzo, la qualità, le quantità disponibili, la commerciabilità della merce, i trasporti e altre condizioni d'acquisto o di vendita – e l'obbligo di offrire alle imprese delle altre parti contraenti possibilità adeguate di partecipare a tali vendite o acquisti in condizioni di libera concorrenza conformemente alle pratiche commerciali correnti.

c) Nessuna parte contraente impedirà alle imprese sotto la propria giurisdizione (che si tratti o no di quelle a cui si riferisce la lettera a) del presente paragrafo) di agire in conformità ai principi enunciati alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non saranno applicate alle importazioni di prodotti destinati al consumo immediato o finale da parte della pubblica amministrazione, e non ad essere rivenduti o a servire per la produzione di merci,* a scopo di vendita. Per quel che riguarda tali importazioni, ogni parte contraente concederà un trattamento equo al commercio delle altre parti contraenti.

3. Le parti contraenti riconoscono che le imprese del genere definito alla lettera a) del paragrafo 1 del presente articolo potrebbero essere gestite in maniera da creare gravi ostacoli al commercio; per questa ragione è

importante, per assicurare lo sviluppo del commercio internazionale, avviare negoziati basati sulla reciprocità e il mutuo vantaggio, al fine di limitare o ridurre tali ostacoli.*

4. a) Le parti contraenti notificheranno alle PARTI CONTRAENTI i prodotti importati nei loro territori o che da essi sono esportati ad opera di imprese del genere definito alla lettera a) del paragrafo 1 del presente articolo.

b) Ogni parte contraente che istituisce, mantiene o autorizza un monopolio per l'importazione di un prodotto sul quale non è stata accordata alcuna concessione in virtù dell'articolo II dovrà, su richiesta di un'altra parte contraente che effettui un commercio sostanziale di tale prodotto, dare informazioni alle PARTI CONTRAENTI sul ricarico del prezzo all'importazione* di detto prodotto durante un periodo di riferimento recente o, qualora non sia possibile, il prezzo richiesto per la sua rivendita.

c) Le PARTI CONTRAENTI possono, su richiesta di una parte contraente che abbia ragione di credere che i propri interessi, nell'ambito del presente Accordo, sono negativamente colpiti dalle operazioni di un'impresa del genere definito alla lettera a) del paragrafo 1, richiedere alla parte contraente che costituisca, mantenga o autorizzi una simile impresa a fornire, sulle operazioni di tale impresa, informazioni riguardanti l'applicazione del presente Accordo.

d) Le disposizioni del presente paragrafo non obbligheranno nessuna parte contraente a rivelare informazioni confidenziali la cui divulgazione sia d'ostacolo all'applicazione delle leggi, o sia in altro modo contraria all'interesse pubblico o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un'impresa.

Articolo XVIII*

Aiuto dello Stato a favore dello sviluppo economico

1. Le parti contraenti convengono che la realizzazione delle finalità del presente Accordo sarà facilitata dallo sviluppo progressivo delle loro economie, in particolare nel caso delle parti contraenti la cui economia non può assicurare alla popolazione che un basso tenore di vita* e che si trova ai primi stadi del proprio sviluppo.*

2. Le parti contraenti riconoscono inoltre che per le parti contraenti di cui al paragrafo 1 – al fine di eseguire i loro programmi e le loro politiche di sviluppo economico tendenti alla crescita del tenore di vita generale della loro popolazione – può essere necessario prendere misure di protezione o altre misure riguardanti le importazioni e che misure simili sono giustificate in quanto facilitino il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo. Di conseguenza, esse convengono che debbano prevedersi, in favore delle parti contraenti in questione, facilitazioni supplementari che permettano loro: a) di mantenere nella struttura delle loro tariffe doganali una sufficiente flessibilità in modo da garantire la protezione tariffaria necessaria alla creazione di una determinata industria * e b) di applicare restrizioni quantitative destinate a proteggere l'equilibrio della loro bilancia dei pagamenti in maniera da tenere pienamente conto del livello stabilmente elevato della domanda d'importazioni che sarà probabilmente generata dai loro programmi di sviluppo economico.

3. Le parti contraenti convengono infine che, con le facilitazioni supplementari previste nelle sezioni A e B del presente articolo, le disposizioni del presente Accordo dovrebbero essere sufficienti a permettere alle parti contraenti di far fronte ai bisogni del loro sviluppo economico. Esse convengono tuttavia che possono verificarsi dei casi in cui non sia possibile istituire, nella pratica, alcuna misura compatibile con tali disposizioni che permetta ad una parte contraente in via di sviluppo economico di concedere l'aiuto dello Stato necessario per favorire la creazione di determinate industrie* allo scopo di elevare il tenore di vita generale della sua popolazione. Per simili casi sono previste delle procedure speciali nelle sezioni C e D del presente articolo.

4. *a)* Di conseguenza, qualsiasi parte contraente la cui economia non può assicurare alla popolazione che un basso tenore di vita* e che si trova ai primi stadi del proprio sviluppo* potrà derogare temporaneamente alle disposizioni degli altri articoli del presente Accordo, com'è previsto nelle sezioni A, B e C del presente articolo.

b) Qualsiasi parte contraente la cui economia è in via di sviluppo ma che non rientra nell'ambito della precedente lettera *a)* può formulare richieste alle PARTI CONTRAENTI in virtù della sezione D del presente articolo.

5. Le parti contraenti riconoscono che le entrate derivanti dall'esportazione delle parti contraenti la cui economia è del tipo descritto alle lettere *a)* e *b)* del paragrafo 4, e che dipendono dall'esportazione di un piccolo numero di prodotti di base, possono subire un calo considerevole in seguito ad una flessione della vendita di tali prodotti. Pertanto, quando le esportazioni dei prodotti di base di una parte contraente che si trova in questa situazione sono colpiti gravemente da misure adottate da un'altra parte contraente, detta parte contraente potrà ricorrere alle disposizioni relative alle consultazioni dell'articolo XXII del presente Accordo.

6. Le PARTI CONTRAENTI procederanno annualmente ad un esame di tutte le misure applicate in virtù delle disposizioni delle sezioni C e D del presente articolo.

Sezione A

7. *a)* Se una parte contraente che rientra nell'ambito della lettera *a)* del paragrafo 4 del presente articolo ritiene auspicabile, al fine di favorire la creazione di una determinata industria* per elevare il tenore di vita generale della propria popolazione, modificare o ritirare una concessione tariffaria inclusa nella lista corrispondente allegata al presente Accordo, essa rivolgerà a questo scopo una notifica alle PARTI CONTRAENTI ed avvierà negoziati con ogni parte contraente con cui tale concessione sia stata inizialmente negoziata e con ogni altra parte contraente il cui interesse sostanziale in tale concessione sia stato accertato dalle PARTI CONTRAENTI. Se le parti contraenti interessate raggiungono un accordo, potranno modificare o ritirare concessioni incluse nelle liste corrispondenti allegate al presente Accordo, allo scopo di rendere effettivo tale accordo, comprese le compensazioni in esso stabilite.

b) Se non viene raggiunto un accordo entro il termine di sessanta giorni a partire da quello della notifica di cui all'precedente lettera *a)*, la parte contraente che si propone di modificare o ritirare la concessione potrà

sottoporre la questione alle PARTI CONTRAENTI che l'esamineranno tempestivamente. Se le PARTI CONTRAENTI ritengono che la parte contraente che si propone di modificare o ritirare la concessione ha fatto tutto il possibile per arrivare ad un accordo e che la compensazione offerta è sufficiente, tale parte contraente avrà la facoltà di modificare o di ritirare la concessione, a condizione di procedere contemporaneamente alla compensazione. Se le PARTI CONTRAENTI ritengono che la compensazione offerta da una parte contraente che si propone di modificare o ritirare la concessione non è sufficiente, ma che tale parte contraente ha fatto tutto ciò che era ragionevolmente possibile per offrire una compensazione sufficiente, la parte contraente potrà procedere alla modifica o al ritiro. Se una simile misura viene adottata, qualsiasi altra parte contraente considerata nella precedente lettera *a)* potrà modificare o ritirare delle concessioni sostanzialmente equivalenti negoziate inizialmente con la parte contraente che abbia adottato la misura in questione.*

Sezione B

8. Le parti contraenti riconoscono che le parti contraenti che rientrano nell'ambito della lettera *a)* del paragrafo 4 del presente articolo, qualora si trovino in un processo di sviluppo accelerato, possono incontrare, nel tentativo di equilibrare la loro bilancia dei pagamenti, difficoltà derivanti principalmente dai loro sforzi per allargare il proprio mercato interno, così come dall'instabilità delle loro ragioni di scambio.

9. Allo scopo di salvaguardare la propria posizione finanziaria esterna e di assicurare un livello di riserve sufficienti per l'esecuzione del proprio programma di sviluppo economico, una parte contraente che rientri nell'ambito della lettera *a)* del paragrafo 4 del presente articolo può – fatte salve le disposizioni dei paragrafi dal 10 al 12 – regolare il livello generale delle proprie importazioni limitando il volume o il valore delle merci di cui autorizzi l'importazione, a condizione che le restrizioni all'importazione istituite, mantenute o rinforzate non superino la misura necessaria:

- a)* ad opporsi alla minaccia di un calo importante delle proprie riserve monetarie o per porre fine a tale calo, o
- b)* ad aumentare le proprie riserve monetarie secondo un tasso di crescita ragionevole, nel caso in cui esse siano insufficienti.

Sarà tenuto in debito conto, in entrambi i casi, di tutti i fattori speciali che potranno influire sulle riserve monetarie della parte contraente o sulle sue necessità al riguardo, e in particolare, qualora disponga di crediti esterni speciali o di altre risorse, della necessità di prevedere l'impiego appropriato di tali crediti o risorse.

10. Applicando tali restrizioni, la parte contraente in questione può determinare la loro incidenza sulle importazioni dei vari prodotti o delle varie categorie di prodotti, in modo da concedere la priorità all'importazione dei prodotti più essenziali, tenuto conto della sua politica di sviluppo economico; a condizione che le restrizioni siano applicate in modo da evitare di danneggiare inutilmente gli interessi commerciali od economici di qualsiasi altra parte contraente e in modo da non ostacolare irragionevolmente l'importazione in quantità commerciali minime di merci, di qualsiasi natura, la cui esclusione ostacolerebbe le normali correnti di scambio; inoltre, le

suddette restrizioni dovranno essere applicate in modo da non ostacolare l'importazione di campioni commerciali o il rispetto dei brevetti, dei marchi, dei diritti d'autore e di riproduzione, o procedure analoghe.

11. Nell'applicazione delle proprie politiche nazionali, la parte contraente in questione terrà in debito conto la necessità di ristabilire l'equilibrio della propria bilancia dei pagamenti su una base sana e duratura, e l'opportunità di assicurare l'impiego economico delle proprie risorse produttive. Essa attenuerà progressivamente, mano a mano che la situazione andrà migliorando, ogni restrizione applicata in virtù della presente sezione e le manterrà solamente nei limiti del necessario, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 9 del presente articolo; essa le sopprimerà quando la situazione non ne giustifichi più il mantenimento; a condizione che nessuna parte contraente sia richiesta di sopprimere o modificare delle restrizioni, sulla base del fatto che un cambiamento nella sua cambiasse politica di sviluppo, renderebbe non necessarie le restrizioni che essa applica in virtù della presente sezione.*

12. a) Ogni parte contraente che applichi nuove restrizioni o che aumenti il livello generale delle restrizioni esistenti, rafforzando in modo sostanziale le misure applicate in virtù della presente sezione, dovrà, non appena abbia istituito o rafforzato tali restrizioni (o, nel caso in cui siano concretamente possibili delle consultazioni preliminari, prima di farlo), avviare delle consultazioni con le PARTI CONTRAENTI sulla natura delle difficoltà relative alla propria bilancia dei pagamenti, su misure correttive alternative disponibili, e sulle possibili ripercussioni di tali restrizioni sull'economia di altre parti contraenti.

b) In una data che esse stesse fisseranno,* le PARTI CONTRAENTI esamineranno tutte le restrizioni che, a tale data, siano ancora applicate in virtù della presente sezione. Allo scadere di un periodo di due anni a partire dalla suddetta data, le parti contraenti che applicheranno restrizioni in virtù della presente sezione avvieranno con le PARTI CONTRAENTI, ad intervalli di circa due anni e non inferiori, delle consultazioni del tipo previsto alla precedente lettera a), secondo un programma che sarà stabilito ogni anno dalle PARTI CONTRAENTI; a condizione che nessuna consultazione in virtù del presente sottoparagrafo venga effettuata a meno di due anni dopo dalla conclusione di una consultazione di carattere generale avviata in virtù di ogni altra disposizione del presente paragrafo.

c) i) Se, nel corso di consultazioni avviate con una parte contraente conformemente alle lettere a) o b) del presente paragrafo, le PARTI CONTRAENTI ritengono che le restrizioni non sono compatibili con le disposizioni della presente sezione o con quelle dell'articolo XIII (fatte salve le disposizioni dell'articolo XIV), esse indicheranno la natura dell'incompatibilità e potranno consigliare che siano apportate adeguate modifiche alle restrizioni.

ii) Tuttavia, se in seguito a tali consultazioni le PARTI CONTRAENTI determinano che le restrizioni sono applicate in modo tale da comportare una grave incompatibilità con le disposizioni della presente sezione o con quelle dell'articolo XIII (fatte salve le disposizioni dell'articolo XIV), e che ne risulta un danno o una minaccia al commercio di una parte contraente, esse lo comunicheranno alla parte contraente che applica le restrizioni e formuleranno adeguate raccomandazioni al fine di assicurare l'osservanza, entro un periodo di tempo determinato,

delle disposizioni in questione. Se la parte contraente non si adegua a tali raccomandazioni entro il termine fissato, le PARTI CONTRAENTI potranno esonerare qualsiasi parte contraente, il cui commercio sia ostacolato dalle restrizioni, da qualunque obbligo risultante dal presente Accordo dal quale riterranno appropriato esonerarla, tenuto conto delle circostanze, nei confronti della parte contraente che applichi le restrizioni.

d) Le PARTI CONTRAENTI inviteranno ogni parte contraente che applichi delle restrizioni in virtù della presente sezione ad avviare consultazioni con loro, su richiesta di qualsiasi parte contraente che possa stabilire *prima facie* che le restrizioni sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione o con quelle dell'articolo XIII (fatte salve le disposizioni dell'articolo XIV) e che il proprio commercio ne è colpito negativamente. Tuttavia, tale invito sarà rivolto solo se le PARTI CONTRAENTI hanno constatato che i colloqui avviati direttamente tra le parti contraenti interessate non hanno dato risultati. Se le consultazioni non permettono di arrivare ad alcun accordo con le PARTI CONTRAENTI e se le PARTI CONTRAENTI determinano che le restrizioni sono applicate in modo incompatibile con le succitate disposizioni e che ne risulta un danno od una minaccia al commercio della parte contraente che ha avviato il procedimento, esse raccomanderanno il ritiro o la modifica delle restrizioni. Se le restrizioni non sono ritirate o modificate entro il termine che potrà essere stabilito dalle PARTI CONTRAENTI, esse potranno esonerare la parte contraente che ha avviato il procedimento da ogni obbligo risultante dal presente Accordo dal quale riterranno appropriato esonerarla, tenuto conto delle circostanze, nei confronti della parte contraente che applichi le restrizioni.

e) Se una parte contraente contro la quale sia stata adottata una misura conformemente all'ultima proposizione del punto ii) della lettera c) o della lettera d) del presente paragrafo, costata che l'esenzione concessa dalle PARTI CONTRAENTI nuoce all'applicazione del suo programma e della sua politica di sviluppo economico, essa potrà, entro un termine di sessanta giorni a partire dalla data d'applicazione della misura citata, notificare per iscritto al Segretario Esecutivo³ delle PARTI CONTRAENTI la propria intenzione di denunciare il presente Accordo. Tale denuncia avrà effetto allo scadere di un termine di sessanta giorni a partire da quello in cui il Segretario Esecutivo avrà ricevuto detta notificazione.

f) In ogni procedimento avviato sulla base del presente paragrafo, le PARTI CONTRAENTI terranno in debito conto i fattori citati nel paragrafo 2 del presente articolo. Le deliberazioni previste nel presente paragrafo dovranno essere prese tempestivamente e, se possibile, entro un termine di sessanta giorni dall'inizio delle consultazioni.

Sezione C

13. Se una parte contraente che rientra nell'ambito della lettera a) del paragrafo IV del presente articolo costata che è necessario l'aiuto dello Stato per facilitare la creazione di una determinata industria,* al fine di elevare il tenore di vita generale della popolazione, senza che sia concretamente possibile istituire misure compatibili con le altre disposizioni del presente Accordo per realizzare tale obiettivo, essa potrà ricorrere alle disposizioni ed ai

³ Con la Decisione datata 23 marzo 1965, le PARTI CONTRAENTI hanno cambiato il titolo del capo della segreteria del GATT da Segretario Esecutivo a Direttore Generale.

procedimenti della presente sezione.*

14. La parte contraente in questione notificherà alle PARTI CONTRAENTI le difficoltà specifiche che incontri nella realizzazione dell'obiettivo definito nel paragrafo 13 del presente articolo, e indicherà la misura precisa relativa alle importazioni che si propone di istituire per rimediare a tali difficoltà. Essa non istituirà tale misura prima dello scadere del termine fissato nel paragrafo 15 o nel paragrafo 17, secondo il caso, oppure, se la misura colpisce le importazioni di un prodotto oggetto di una concessione inclusa nella lista corrispondente allegata al presente Accordo, non senza avere ottenuto l'approvazione delle PARTI CONTRAENTI sulla base delle disposizioni del paragrafo 18; salvo che, se l'industria che riceve un aiuto dallo Stato è già entrata in attività, la parte contraente può, dopo averne informato le PARTI CONTRAENTI, adottare le misure necessarie ad evitare che, durante tale periodo, le importazioni del prodotto o dei prodotti in questione non superino sostanzialmente un livello normale.*

15. Se, entro il termine di trenta giorni a partire da quello della notifica della suddetta misura, le PARTI CONTRAENTI non richiedono alla parte contraente in questione di avviare consultazioni con loro,* la parte contraente avrà facoltà di derogare alle disposizioni degli altri articoli del presente Accordo rilevanti, entro il limite necessario all'applicazione della misura progettata.

16. Se le PARTI CONTRAENTI la invitano a farlo,* la parte contraente in questione avvierà consultazioni con loro sull'oggetto della misura progettata, sulle varie misure alternative a disposizione secondo il presente Accordo, e sulle ripercussioni che la misura progettata potrebbe avere sugli interessi commerciali od economici di altre parti contraenti. Se in seguito a tali consultazioni le PARTI CONTRAENTI convengono che non è concretamente possibile istituire alcuna misura compatibile con le altre disposizioni del presente Accordo per raggiungere l'obiettivo definito nel paragrafo 13 del presente articolo, e se esse danno la loro approvazione* alla misura progettata, la parte contraente in questione sarà esonerata dagli obblighi cui è soggetta in virtù delle disposizioni degli altri articoli del presente Accordo rilevanti, entro il limite necessario all'applicazione della misura.

17. Se, entro un termine di novanta giorni a partire dalla data di notifica della misura progettata, conformemente al paragrafo 14 del presente articolo, le PARTI CONTRAENTI non danno la loro approvazione alla misura in questione, la parte contraente in causa potrà istituire detta misura dopo averne informato le PARTI CONTRAENTI.

18. Se la misura progettata colpisce un prodotto che sia stato oggetto di una concessione inclusa nella lista corrispondente allegata al presente Accordo, la parte contraente in questione avvierà consultazioni con qualsiasi altra parte contraente colla quale la concessione sia stata inizialmente negoziata, così come con qualsiasi altra parte contraente il cui interesse sostanziale nella concessione sia stato accertato dalle PARTI CONTRAENTI. Queste ultime daranno la loro approvazione* alla misura progettata se convengono che non è concretamente possibile istituire alcuna misura compatibile con le altre disposizioni del presente Accordo per raggiungere l'obiettivo definito nel paragrafo 13 del presente articolo, e se esse sono sicure che:

- a) è stato raggiunto un accordo con le altre parti contraenti in causa in seguito alle dette consultazioni, o
- b) se non è stato raggiunto alcun accordo entro il termine di sessanta giorni a partire dalla data in cui le PARTI CONTRAENTI avranno ricevuto la notifica prevista nel paragrafo 14, la parte contraente che è ricorsa alle disposizioni della presente sezione ha fatto tutto ciò che era ragionevolmente possibile fare per arrivare a tale accordo, e che gli interessi delle altre parti contraenti sono sufficientemente salvaguardati.*

La parte contraente che è ricorsa alle disposizioni della presente sezione sarà pertanto esonerata dagli obblighi cui è soggetta in virtù delle disposizioni degli altri articoli del presente Accordo rilevanti, entro il limite necessario a permetterle di applicare tale misura.

19. Se una misura progettata del genere definito nel paragrafo 13 del presente articolo riguarda un'industria la cui creazione sia stata facilitata, durante il periodo iniziale, dalla protezione incidentale risultante da restrizioni imposte dalla parte contraente al fine di proteggere l'equilibrio della propria bilancia dei pagamenti, in virtù delle disposizioni del presente Accordo rilevanti, la parte contraente potrà ricorrere alle disposizioni ed alle procedure della presente sezione, a condizione che non applichi la misura progettata senza l'approvazione* delle PARTI CONTRAENTI.*

20. Nessuna disposizione dei paragrafi precedenti della presente sezione autorizzerà l'inosservanza delle disposizioni degli articoli I, II e XIII del presente Accordo. Le eccezioni del paragrafo 10 del presente articolo saranno applicabili a qualunque restrizione attinente a questa sezione.

21. Durante l'applicazione di una misura adottata in virtù delle disposizioni del paragrafo 17 del presente articolo, ogni parte contraente colpita in modo sostanziale da tale misura, potrà in qualsiasi momento, con riferimento al commercio della parte contraente che è ricorsa alle disposizioni della presente sezione, sospendere l'applicazione di concessioni o di altri obblighi sostanzialmente equivalenti che risultino dal presente Accordo e la cui sospensione non sia disapprovata* dalle PARTI CONTRAENTI, a condizione che queste ultime ricevano un preavviso di sessanta giorni, al massimo sei mesi dopo che la misura è stata istituita o modificata in modo sostanziale a danno della parte contraente colpita. Tale parte contraente si presterà allo svolgimento di consultazioni adeguate, in virtù delle disposizioni dell'articolo XXII del presente Accordo.

Sezione D

22. Ogni parte contraente che rientri nell'ambito della lettera b) del paragrafo 4 del presente articolo e che, per favorire lo sviluppo della propria economia, desideri istituire una misura del genere definito nel paragrafo 13 del presente articolo, per quanto riguarda la creazione di una determinata industria,* potrà rivolgere alle PARTI CONTRAENTI una richiesta d'approvazione di tale misura. Le PARTI CONTRAENTI avvieranno tempestivamente consultazioni con tale parte contraente e, per prendere una decisione, si ispireranno alle considerazioni esposte nel

paragrafo 16. Se le PARTI CONTRAENTI daranno la loro approvazione* alla misura progettata, esse solleveranno la parte contraente in causa dagli obblighi cui è soggetta in virtù delle disposizioni degli altri articoli del presente Accordo rilevanti, entro il limite necessario a permetterle di applicare tale misura. Se la misura progettata colpisce un prodotto che è stato oggetto di una concessione inclusa nella lista corrispondente allegata al presente Accordo, saranno applicabili le disposizioni del paragrafo 18.*

23. Ogni misura applicata in virtù della presente sezione dovrà essere compatibile con le disposizioni del paragrafo 20 del presente articolo.

Articolo XIX

Misure urgenti relative all'importazione di prodotti in casi particolari

1. a) Se, conseguentemente all'evolversi imprevisto delle circostanze e per effetto degli obblighi, fra cui le concessioni tariffarie, assunti da una parte contraente in forza del presente Accordo, un prodotto è importato nel territorio di tale parte contraente in quantità così accresciute e a condizioni tali che causa o minaccia di causare un grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, detta parte contraente potrà scegliere, con riferimento a detto prodotto, di sospendere totalmente o parzialmente l'obbligo contratto, di ritirare o di modificare la concessione, nella misura e per il tempo necessari a prevenire o riparare tale pregiudizio.

b) Se una parte contraente ha accordato una concessione relativa ad una preferenza, ed il prodotto al quale viene applicata è importato nel territorio di tale parte contraente alle condizioni enunciate nella lettera a) del presente paragrafo, in maniera tale che questa importazione causa o minaccia di causare un grave pregiudizio ai produttori di prodotti simili o direttamente concorrenti, stabiliti nel territorio della parte contraente che sia o sia stata beneficiaria di detta preferenza, questa parte contraente potrà presentare una richiesta alla parte contraente importatrice, che potrà pertanto scegliere, con riferimento a detto prodotto, di sospendere totalmente o parzialmente l'obbligo contratto, di ritirare o di modificare la concessione, nella misura e per il tempo necessari a prevenire o riparare tale pregiudizio.

2. Prima che una parte contraente adotti delle misure sulla base delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, essa ne avviserà per iscritto le PARTI CONTRAENTI col maggiore anticipo possibile. Inoltre fornirà loro, così come alle parti contraenti aventi un interesse sostanziale in quanto esportatrici del prodotto in questione, l'opportunità di consultarsi sulle misure che si propone di adottare. Qualora la notifica preventiva riguardi una concessione relativa ad una preferenza, essa menzionerà la parte contraente che abbia sollecitato l'adozione di detta misura. In circostanze critiche, nelle quali qualsiasi ritardo comporterebbe un danno difficilmente riparabile, le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo potranno essere applicate provvisoriamente senza consultazione preventiva, a condizione che le consultazioni siano avviate immediatamente dopo l'adozione delle suddette misure.

3. a) Se le parti contraenti interessate non raggiungono un accordo su tali misure, la parte contraente che si propone di adottarle o di mantenerle in vigore avrà facoltà di farlo. Se ciò avviene, le parti contraenti che sarebbero danneggiate da tali misure potranno sospendere, entro novanta giorni dalla data d'applicazione, ma non prima di un periodo di trenta giorni dalla data in cui le PARTI CONTRAENTI avranno ricevuto l'avviso scritto di tale sospensione, l'applicazione al commercio della parte contraente che abbia adottato tali misure – oppure, nel caso previsto dalla lettera b) del paragrafo 1 del presente articolo, al commercio della parte contraente che ne abbia richiesto l'adozione – di concessioni o altri obblighi sostanzialmente equivalenti che risultino dal presente Accordo e la cui sospensione non sia oggetto di alcuna obiezione delle PARTI CONTRAENTI.

b) Fatte salve le disposizioni della lettera a) del presente paragrafo, se delle misure adottate in base al paragrafo 2 del presente articolo, senza consultazione preventiva, causano o minacciano di causare un grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti interessati da tali misure, nel territorio di una parte contraente, quest'ultima potrà scegliere, nel caso in cui un ritardo comporterebbe un danno difficilmente riparabile, di sospendere, non appena dette misure vengano applicate e per tutto il periodo delle consultazioni, concessioni o altri obblighi nella misura necessaria a prevenire o riparare tale pregiudizio.

Articolo XX

Eccezioni generali

A condizione che tali misure non vengano applicate in maniera da costituire un mezzo di discriminazione arbitrario o ingiustificato fra i paesi nei quali prevalgano le medesime condizioni, oppure una restrizione mascherata al commercio internazionale, nessuna delle disposizioni del presente Accordo sarà interpretata nel senso di impedire che qualsiasi parte contraente adotti o applichi le misure:

- a) necessarie per proteggere la moralità pubblica;
- b) necessarie per proteggere la salute e la vita delle persone e degli animali o per preservare i vegetali;
- c) relative all'importazione o all'esportazione di oro o argento;
- d) necessarie per garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni del presente Accordo, comprese le leggi e i regolamenti relativi all'applicazione di misure doganali, al mantenimento in vigore dei monopoli conformemente al paragrafo 4 dell'articolo II e all'articolo XVII, alla protezione di brevetti, marchi e diritti d'autore e di riproduzione, e alla repressione di pratiche ingannevoli;
- e) relative agli articoli fabbricati nelle prigioni;
- f) imposte per proteggere i tesori nazionali di valore artistico, storico o archeologico;
- g) relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, a condizione che tali misure si applichino congiuntamente con restrizioni alla produzione o al consumo nazionali;
- h) adottate in adempimento di obblighi assunti in virtù di un accordo intergovernativo su un prodotto di base che sia conforme ai criteri sottoposti alle PARTI CONTRAENTI e non disapprovati da esse, o un

accordo direttamente sottoposto alle PARTI CONTRAENTI e non disapprovato da esse;*

- i) che comportino restrizioni all'esportazione di materie prime prodotte all'interno del paese necessarie per assicurare ad un'industria nazionale di trasformazione le quantità indispensabili di tali materie prime durante i periodi nei quali il prezzo nazionale sia mantenuto ad un livello inferiore a quello del prezzo mondiale in esecuzione di un piano governativo di stabilizzazione, a condizione che dette restrizioni non comportino l'aumento delle esportazioni o il rafforzamento della protezione concessa a detta industria nazionale e che non violino le disposizioni del presente Accordo relative alla non discriminazione;
- j) essenziali per l'acquisto o la distribuzione di prodotti dei quali vi è una penuria generale o locale; a condizione che dette misure siano compatibili col principio che tutte le parti contraenti hanno diritto ad una parte equa della fornitura internazionale di tali prodotti, e che le misure incompatibili con le altre disposizioni del presente Accordo siano soppresse non appena vengano meno le circostanze che le abbiano motivate. Le PARTI CONTRAENTI esamineranno, al più tardi il 30 giugno 1960, se sia necessario mantenere la disposizione di cui al presente sottoparagrafo.

Articolo XXI

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione del presente Accordo dovrà interpretarsi nel senso che:

- a) imponga ad una parte contraente l'obbligo di fornire informazioni la cui divulgazione sarebbe, a suo giudizio, contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza; o
- b) impedisca ad una parte contraente di adottare tutte le misure che reputi necessarie per la protezione degli interessi essenziali della sua sicurezza:
 - i) relative alle materie fissili o a quelle che servano per la loro fabbricazione;
 - ii) relative al traffico di armi, munizioni e materiale di guerra, e a qualsiasi commercio di altri articoli e materiale destinati direttamente o indirettamente ad assicurare l'approvvigionamento delle forze armate;
 - iii) applicate in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale; o
- c) impedisca ad una parte contraente di adottare misure in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite, per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo XXII

Consultazioni

1. Ogni parte contraente esaminerà con benevolenza le rimostranze che qualsiasi altra parte contraente le rivolga riguardo a qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente Accordo, e dovrà prestarsi allo svolgimento di consultazioni adeguate in relazione a dette rimostranze.

2. Le PARTI CONTRAENTI potranno, su richiesta di una parte contraente, avviare consultazioni con una o più parti contraenti su una questione che non abbia ricevuto una soluzione soddisfacente per mezzo delle consultazioni previste dal paragrafo primo.

Articolo XXIII

Protezione delle concessioni e dei vantaggi

1. Qualora una parte contraente ritenga che un vantaggio ad essa derivante direttamente o indirettamente dal presente Accordo si trovi annullato o compromesso, o che l'attuazione di una delle finalità dell'Accordo venga ostacolata per il fatto

- a) che un'altra parte contraente non adempie gli obblighi assunti ai sensi del presente Accordo; o
- b) che un'altra parte contraente applica una misura, contraria o meno alle disposizioni del presente Accordo; o
- c) che esiste un'altra situazione,

detta parte contraente potrà, al fine di raggiungere un componimento soddisfacente della questione, fare delle rimostranze o delle proposte per iscritto all'altra o alle altre parti contraenti che, a suo giudizio, siano a ciò interessate. Ogni parte contraente il cui intervento sia in questo modo sollecitato esaminerà con benevolenza le rimostranze o proposte che le siano state rivolte.

2. Qualora le parti contraenti interessate non raggiungano un componimento soddisfacente entro un lasso ragionevole di tempo, o qualora la difficoltà insorta sia tra quelle previste nella lettera c) del paragrafo 1 del presente articolo, la questione potrà essere sottoposta alle PARTI CONTRAENTI. Queste ultime procederanno immediatamente ad un'inchiesta riguardo a qualsiasi questione venga loro sottoposta e, secondo il caso, rivolgeranno delle raccomandazioni alle parti contraenti che, a loro giudizio, sono interessate, oppure prenderanno esse stesse una decisione sulla questione. Le PARTI CONTRAENTI potranno, qualora lo giudichino necessario, consultare delle parti contraenti, o il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite e qualsiasi altra organizzazione intergovernativa competente. Se esse ritengono che le circostanze siano sufficientemente gravi da giustificare una simile misura, potranno autorizzare una o più parti contraenti a sospendere, nei confronti di una o più parti contraenti, l'applicazione di qualsiasi concessione o altro obbligo risultante dall'Accordo Generale la cui sospensione riterranno giustificata, tenuto conto delle circostanze. Se una simile concessione o altro obbligo è effettivamente sospeso nei confronti di una parte contraente, quest'ultima potrà, entro sessanta giorni a partire dall'entrata in vigore di tale sospensione, notificare per iscritto al Segretario Esecutivo delle PARTI CONTRAENTI la propria intenzione di denunciare l'Accordo Generale; tale denuncia avrà effetto allo scadere di un periodo di

sessanta giorni a partire dalla data in cui il Segretario Esecutivo⁴ delle PARTI CONTRAENTI abbia ricevuto la suddetta notifica.

PARTE III

Articolo XXIV

Applicazione territoriale – Traffico frontaliero – Unioni doganali e zone di libero scambio

1. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno al territorio doganale metropolitano delle parti contraenti così come a qualsiasi altro territorio doganale nei confronti del quale il presente Accordo è stato accettato ai sensi dell'articolo XXVI o è applicato in base all'articolo XXXIII o conformemente al Protocollo di applicazione provvisoria. Ciascuno di tali territori doganali sarà considerato come se fosse parte contraente, esclusivamente ai fini dell'applicazione territoriale del presente Accordo, a condizione che le disposizioni del presente paragrafo non vengano interpretate nel senso di creare diritti o obblighi tra due o più territori doganali nei confronti dei quali il presente Accordo è stato accettato ai sensi dell'articolo XXVI o è applicato in base all'articolo XXXIII o conformemente al Protocollo di applicazione provvisoria da un'unica parte contraente.
2. Ai fini del presente Accordo, s'intende per territorio doganale ogni territorio per il quale sia applicata una specifica tariffa doganale o altre specifiche regolamentazioni commerciali ad una parte sostanziale del suo commercio con altri territori.
3. Le disposizioni del presente Accordo non dovranno essere interpretate nel senso di impedire:
 - a) i vantaggi concessi da una parte contraente a paesi limitrofi per facilitare il traffico frontaliero;
 - b) i vantaggi concessi al commercio con il Territorio libero di Trieste da paesi limitrofi di tale territorio, a condizione che tali vantaggi non siano incompatibili con le disposizioni dei Trattati di pace risultanti dalla seconda guerra mondiale.
4. Le parti contraenti convengono che è auspicabile aumentare la libertà del commercio sviluppando, tramite accordi liberamente conclusi, un'integrazione più stretta fra le economie dei paesi partecipanti a tali accordi. Esse riconoscono anche che lo scopo di un'unione doganale o di una zona di libero scambio dovrebbe essere quello di facilitare il commercio tra i territori aderenti e non di frapporre barriere al commercio di altre parti contraenti con tali territori.

⁴ Cfr. nota 3.

5. Pertanto, le disposizioni del presente Accordo non costituiranno un ostacolo, tra i territori delle parti contraenti, per l'istituzione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio, o per l'adozione di un accordo provvisorio necessario all'istituzione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio, a condizione che:

- a) nel caso di un'unione doganale o di un accordo provvisorio concluso in vista dell'istituzione di un'unione doganale, i dazi doganali applicati al momento dell'istituzione di tale unione o della conclusione di tale accordo provvisorio, non abbiano nel loro insieme, per quanto riguarda il commercio con le parti contraenti non aderenti a tali unioni o accordi, un'incidenza complessiva più elevata, né che le altre regolamentazioni commerciali siano più rigorose, di quanto non lo fossero i dazi e le regolamentazioni commerciali in vigore nei territori aderenti a tale unione prima dell'istituzione dell'unione stessa o della conclusione dell'accordo provvisorio, secondo il caso;
- b) nel caso di una zona di libero scambio o di un accordo provvisorio concluso in vista dell'istituzione di una zona di libero scambio, i dazi doganali mantenuti in ciascun territorio aderente ed applicabili al commercio delle parti contraenti che non fanno parte di un simile territorio o che non partecipano ad un simile accordo, al momento dell'istituzione della zona o della conclusione dell'accordo provvisorio, non siano più elevati, né che le altre regolamentazioni commerciali siano più rigorose, di quanto non lo fossero i dazi e le regolamentazioni corrispondenti in vigore negli stessi territori prima dell'istituzione della zona o della conclusione dell'accordo provvisorio, secondo il caso; e
- c) ogni accordo provvisorio di cui alle lettere a) e b) comprenda un piano e un programma per l'istituzione, entro un lasso di tempo ragionevole, dell'unione doganale o della zona di libero scambio.

6. Se, in osservanza delle condizioni esposte alla lettera a) del paragrafo 5, una parte contraente si propone di aumentare un dazio in maniera incompatibile con le disposizioni dell'articolo II, sarà applicabile la procedura prevista dall'articolo XXVIII. Nella determinazione delle compensazioni, sarà tenuta in debito conto la compensazione già risultante dalle riduzioni apportate al dazio corrispondente degli altri membri dell'unione.

7. a) Ogni parte contraente che decida di entrare in un'unione doganale o di far parte di una zona di libero scambio o di partecipare ad un accordo provvisorio concluso in vista dell'istituzione di tale unione o di tale zona, avviserà senza indugio le PARTI CONTRAENTI e fornirà loro, riguardo a tale unione o a tale zona, tutte le informazioni che consentano loro di rivolgere alle parti contraenti i rapporti e le raccomandazioni che giudicheranno opportuni.

b) Se, dopo avere studiato il piano ed il programma compresi in un accordo provvisorio di cui al paragrafo 5, sentite le parti aderenti a detto accordo ed avendo tenuto in debito conto le informazioni fornite conformemente alla lettera a), le PARTI CONTRAENTI giungono alla conclusione che la natura dell'accordo non è tale da portare all'istituzione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio entro i termini previsti dalle parti aderenti all'accordo o che tali termini non sono ragionevoli, esse rivolgeranno delle raccomandazioni alle parti aderenti all'accordo. Le parti non manterranno l'accordo, o non lo faranno entrare in vigore, secondo il caso,

se non sono disposte a modificarlo conformemente a tali raccomandazioni.

c) Qualsiasi modifica sostanziale del piano o del programma contemplati alla lettera c) del paragrafo 5 dovrà essere comunicata alle PARTI CONTRAENTI che potranno richiedere alle parti contraenti in causa di avviare consultazioni con loro, se la modifica sembra dover compromettere o ritardare arbitrariamente l'istituzione dell'unione doganale o della zona di libero scambio.

8. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo,

- a) s'intende per unione doganale la sostituzione di due o più territori doganali con un solo territorio doganale, quando tale sostituzione implica che:
 - i) i dazi doganali e le altre regolamentazioni commerciali restrittive (eccetto, nella misura in cui sia necessario, le restrizioni autorizzate in virtù degli articoli XI, XII, XIII, XIV, XV e XX) sono eliminati per quel che riguarda sostanzialmente tutti gli scambi commerciali tra i territori costitutivi dell'unione, o per lo meno per quel che riguarda sostanzialmente tutti gli scambi commerciali dei prodotti originari di tali territori; e
 - ii) che, fatte salve le disposizioni del paragrafo 9, i dazi doganali e le altre regolamentazioni applicate da ciascuno dei membri dell'unione nei confronti del commercio con i territori che non ne fanno parte, siano sostanzialmente identici;
- b) s'intende per zona di libero scambio un gruppo di due o più territori doganali tra i quali i dazi doganali e le altre regolamentazioni commerciali restrittive (eccetto, nella misura in cui sia necessario, le restrizioni autorizzate in virtù degli articoli XI, XII, XIII, XIV, XV e XX) sono eliminati per quel che riguarda sostanzialmente tutti gli scambi commerciali dei prodotti originari dei territori costitutivi della zona di libero scambio.

9. Le preferenze contemplate nel paragrafo 2 dell'articolo 1 non saranno influenzate dall'istituzione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio; esse potranno, tuttavia, essere eliminate o ridefinite mediante negoziazione con le parti contraenti interessate.* Questa procedura di negoziazione con le parti contraenti interessate si applicherà in particolare all'eliminazione di preferenze la cui soppressione sia necessaria all'osservanza delle disposizioni delle lettere a) i) e b) del paragrafo 8.

10. Le PARTI CONTRAENTI potranno, mediante una decisione presa con la maggioranza dei due terzi, approvare proposte non pienamente conformi alle disposizioni dei paragrafi da 5 a 9 incluso, a condizione che esse portino all'istituzione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio ai sensi del presente articolo.

11. Tenuto conto delle circostanze eccezionali che derivano dalla costituzione di India e Pakistan in Stati indipendenti e riconoscendo che questi due Stati hanno a lungo costituito un'unità economica, le parti contraenti hanno convenuto che le disposizioni del presente Accordo non impediranno a questi due paesi di concludere accordi speciali riguardo al loro mutuo commercio, in attesa che le loro reciproche relazioni commerciali si

stabiliscano definitivamente.*

12. Ogni parte contraente adotterà tutte le misure ragionevoli disponibili affinché, sul suo territorio, i governi e le amministrazioni regionali e locali osservino le disposizioni del presente Accordo.

Articolo XXV

Azione collettiva delle parti contraenti

1. I rappresentanti delle parti contraenti si riuniranno periodicamente per assicurare l'esecuzione delle disposizioni del presente Accordo che comportino un'azione collettiva e, in generale, per facilitare il funzionamento del presente Accordo e raggiungere i suoi obiettivi. Tutte le volte che nel presente Accordo si fa menzione di parti contraenti operanti collettivamente, esse sono designate col nome di PARTI CONTRAENTI.

2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è invitato a convocare la prima riunione delle PARTI CONTRAENTI, che si terrà al più tardi il 1° marzo 1948.

3. Ogni parte contraente dispone di un voto in tutte le riunioni delle PARTI CONTRAENTI.

4. Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, le decisioni delle PARTI CONTRAENTI saranno prese a maggioranza di voti espressi.

5. In circostanze eccezionali diverse da quelle previste in altri articoli del presente Accordo, le PARTI CONTRAENTI potranno esonerare una parte contraente da uno degli obblighi che le sono imposti dal presente Accordo, a condizione che tale decisione sia approvata da una maggioranza dei due terzi dei voti espressi e che tale maggioranza comprenda più della metà delle parti contraenti. Con la stessa maggioranza, le PARTI CONTRAENTI potranno anche:

- i) determinare alcune categorie di circostanze eccezionali alle quali saranno applicabili altre condizioni di voto per esonerare una parte contraente da uno o più dei suoi obblighi,
- ii) stabilire i criteri necessari all'applicazione del presente paragrafo.⁵

Articolo XXVI

Accettazione, entrata in vigore e registrazione

⁵ Il riferimento «del presente punto», figurante nel testo originale, è errato.

1. Il presente Accordo porterà la data del 30 ottobre 1947.
2. Il presente Accordo sarà aperto all'accettazione di qualsiasi parte contraente che, in data 1° marzo 1955, fosse parte contraente o stesse negoziando al fine di aderire al suddetto Accordo.
3. Il presente Accordo, redatto in un esemplare in lingua francese ed un esemplare in lingua inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti i governi interessati.
4. Ogni governo che accetti il presente Accordo dovrà depositare uno strumento di accettazione presso il Segretario esecutivo⁶ delle PARTI CONTRAENTI, che informerà tutti i governi interessati della data del deposito d'ogni strumento di accettazione e della data nella quale il presente Accordo entrerà in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 6 del presente articolo.
5.
 - a) L'accettazione del presente Accordo da parte di ogni governo riguarda il proprio territorio metropolitano e gli altri territori che rappresenta internazionalmente, ad eccezione dei territori doganali distinti che indicherà al Segretario esecutivo⁷ delle PARTI CONTRAENTI al momento della sua accettazione.
 - b) Ogni governo che avrà trasmesso al Segretario esecutivo⁸ tale notifica, conformemente alle eccezioni previste alla lettera a) del presente paragrafo, potrà, in ogni momento, notificargli che la propria accettazione si applica a partire da quel momento ad uno o più territori doganali distinti in precedenza esentati; tale notifica avrà effetto il trentesimo giorno successivo a quello in cui il Segretario esecutivo⁹ avrà ricevuto la notifica stessa.
 - c) Se un territorio doganale a nome del quale una parte contraente ha accettato il presente Accordo gode o acquisisce completa autonomia nelle proprie relazioni commerciali esterne e nelle altre materie oggetto del presente Accordo, detto territorio sarà considerato parte contraente su presentazione della parte contraente responsabile, che attesterà i suddetti fatti mediante una dichiarazione.
6. Il presente Accordo entrerà in vigore, tra i governi che l'avranno accettato, il trentesimo giorno successivo a quello in cui il Segretario esecutivo¹⁰ delle PARTI CONTRAENTI avrà ricevuto gli strumenti di accettazione dei governi elencati nell'allegato H, i cui territori rappresentano l'ottantacinque per cento del commercio esterno complessivo dei territori dei governi menzionati nel suddetto allegato, calcolati secondo l'apposita colonna delle percentuali che figurano in detto allegato. Lo strumento di accettazione di ognuno degli altri governi avrà effetto il trentesimo giorno successivo a quello in cui sarà stato depositato.

⁶ Cfr. nota 3.

⁷ Cfr. nota 3.

⁸ Cfr. nota 3.

⁹ Cfr. nota 3.

¹⁰ Cfr. nota 3.

7. Le Nazioni Unite sono autorizzate a registrare il presente Accordo al momento della sua entrata in vigore.

Articolo XXVII

Sospensione o ritiro delle concessioni

Ogni parte contraente avrà, in qualsiasi momento, la facoltà di sospendere o ritirare, totalmente o parzialmente, una concessione inclusa nella lista corrispondente allegata al presente Accordo, qualora tale concessione sia negoziata inizialmente con un governo che non è parte contraente o che ha cessato di esserlo. La parte contraente che adotterà tale misura è tenuta a notificarla alle PARTI CONTRAENTI e consulterà, se richiesta, le parti contraenti interessate in modo sostanziale al prodotto in causa.

Articolo XXVIII*

Modificazione delle liste

1. Il primo giorno di ogni periodo triennale, il primo dei quali inizia il 1° gennaio 1958 (oppure il primo giorno di qualsiasi altro periodo* che le PARTI CONTRAENTI possono stabilire mediante una votazione con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi), ogni parte contraente (denominata nel presente articolo «la parte contraente richiedente») potrà modificare o ritirare una concessione inclusa nella lista corrispondente allegata al presente Accordo, tramite negoziazione ed accordo con qualsiasi parte contraente con cui tale concessione sia stata inizialmente negoziata, così come con qualsiasi altra parte contraente il cui interesse come fornitore principale* sia riconosciuto dalle PARTI CONTRAENTI (queste due categorie di parti contraenti, così come la parte contraente richiedente, sono denominate nel presente articolo «parti contraenti principalmente interessate») e a condizione che essa abbia consultato ogni altra parte contraente il cui interesse sostanziale* in tale concessione* sia riconosciuto dalle PARTI CONTRAENTI.
2. Nel corso di tali negoziati e accordo, che potrà comportare delle compensazioni relative ad altri prodotti, le parti contraenti interessate si adopereranno per mantenere le concessioni reciproche e di comune vantaggio ad un livello generale non meno favorevole per il commercio di quello che risultava dal presente Accordo prima dei negoziati.
3. a) Se le parti contraenti principalmente interessate non sono in grado di raggiungere un accordo entro il 1° gennaio 1958, o prima della scadenza di qualsiasi periodo indicato nel paragrafo 1 del presente articolo, la parte

contraente che intende modificare o revocare la concessione avrà nondimeno facoltà di farlo. Se essa adotta tale misura, ogni parte contraente con la quale tale concessione sia stata negoziata inizialmente, ogni parte contraente il cui interesse come principale fornitore sia stato riconosciuto conformemente al primo paragrafo, e ogni parte contraente il cui interesse sostanziale sia stato riconosciuto conformemente a detto paragrafo, avrà facoltà di revocare, entro un termine di sei mesi a partire dall'applicazione di tale misura e trenta giorni dopo che le PARTI CONTRAENTI abbiano ricevuto un preavviso scritto, le concessioni sostanzialmente equivalenti che siano state inizialmente negoziate con la parte contraente richiedente.

b) Se le parti contraenti principalmente interessate arrivano ad un accordo che non soddisfa un'altra parte contraente il cui interesse sostanziale sia stato riconosciuto conformemente al paragrafo 1, quest'ultima avrà facoltà di revocare, entro un termine di sei mesi dall'applicazione della misura prevista da questo accordo, e trenta giorni dopo che le PARTI CONTRAENTI abbiano ricevuto un preavviso scritto, le concessioni sostanzialmente equivalenti che siano state inizialmente negoziate con la parte contraente richiedente.

4. Le PARTI CONTRAENTI possono, in qualsiasi momento, in circostanze particolari, autorizzare* una parte contraente ad avviare dei negoziati in vista di modificare o revocare una concessione inclusa nella lista corrispondente allegata al presente Accordo, secondo la procedura e le condizioni che seguono:

- a)* Tali negoziati,* così come tutte le consultazioni attinenti, saranno condotti conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di questo articolo.
- b)* Se, nel corso dei negoziati, interviene un accordo fra le parti contraenti principalmente interessate, saranno applicabili le disposizioni della lettera *b)* del paragrafo 3.
- c)* Se non interviene un accordo tra le parti contraenti principalmente interessate entro un termine di sessanta giorni* a partire dalla data in cui siano stati autorizzati i negoziati o entro qualsiasi termine più lungo che le PARTI CONTRAENTI abbiano stabilito, la parte contraente richiedente potrà sottoporre la questione alle PARTI CONTRAENTI.
- d)* Le PARTI CONTRAENTI, se interpellate su una simile questione, dovranno esaminarla prontamente e presentare la propria opinione alle parti contraenti principalmente interessate, al fine di raggiungere una soluzione. Se la soluzione è raggiunta, le disposizioni della lettera *b)* del paragrafo 3 saranno applicabili come se le parti contraenti principalmente interessate fossero giunte ad un accordo. Se non si raggiunge alcuna soluzione tra le parti contraenti principalmente interessate, la parte contraente richiedente avrà la facoltà di modificare o revocare la concessione, a meno che le PARTI CONTRAENTI non stabiliscano che detta parte contraente non ha fatto tutto ciò che era ragionevolmente possibile fare per offrire una compensazione sufficiente.* Se viene adottata una simile misura, ogni parte contraente con la quale la concessione sia stata inizialmente negoziata, ogni parte contraente il cui interesse come principale fornitore sia stato riconosciuto conformemente alla lettera *a)* del paragrafo

4, e ogni parte contraente il cui interesse sostanziale sia stato riconosciuto conformemente alla lettera *a*) del paragrafo 4, avrà la facoltà di modificare o ritirare, entro un termine di sei mesi dall'applicazione di tale misura e trenta giorni dopo che le PARTI CONTRAENTI abbiano ricevuto un preavviso scritto, le concessioni sostanzialmente equivalenti che siano state inizialmente negoziate con la parte contraente richiedente.

5. Entro il 1° gennaio 1958 e prima della scadenza di qualsiasi periodo di cui al paragrafo 1, ogni parte contraente può riservarsi il diritto, mediante una notifica indirizzata alle PARTI CONTRAENTI, di modificare la lista corrispondente nel corso del periodo successivo, con le procedure definite nei paragrafi da 1 a 3. Se una parte contraente si avvale di tale facoltà, ogni altra parte contraente potrà, nello stesso periodo, modificare o revocare qualsiasi concessione inizialmente negoziata con detta parte contraente, secondo le stesse procedure.

Articolo XXVIII bis

Negoziati tariffari

1. Le parti contraenti riconoscono che i dazi doganali costituiscono spesso dei gravi ostacoli al commercio; per tale ragione i negoziati tendenti, su una base di reciprocità e di mutui vantaggi, alla riduzione sostanziale del livello generale dei dazi doganali e delle altre imposizioni percepite all'importazione e all'esportazione, in particolare alla riduzione dei dazi talmente elevati da scoraggiare le importazioni di merci, anche in minima quantità, presentano una grande importanza per l'espansione del commercio internazionale, quando sono condotti tenendo debitamente conto degli obiettivi del presente Accordo e delle diverse necessità d'ogni parte contraente. Pertanto, le PARTI CONTRAENTI possono periodicamente organizzare simili negoziati.

2. *a)* I negoziati condotti conformemente al presente articolo possono interessare prodotti scelti uno ad uno, o basarsi sulle procedure multilaterali accettate dalle parti contraenti in causa. Tali negoziati possono avere per oggetto la riduzione dei dazi, il consolidamento dei dazi al livello esistente al momento della negoziazione o l'impegno di non portare oltre determinati livelli taluni dazi o i dazi medi che colpiscono i prodotti facenti parte di categorie specifiche. Il consolidamento di dazi doganali meno elevati o di un regime d'ammissione in franchigia sarà considerato, di norma, come una concessione di valore equivalente ad una riduzione di dazi doganali elevati.

b) Le parti contraenti riconoscono che, in generale, il successo dei negoziati multilaterali dipenderà dalla partecipazione di ogni parte contraente i cui scambi con altre parti contraenti rappresentino una quota sostanziale del proprio commercio esterno reciproco.

3. I negoziati saranno condotti sulla base di principi che permettano di tenere adeguatamente conto:

- a) delle necessità di singole parti contraenti e di singole industrie;
- b) della necessità, per i paesi meno sviluppati, di ricorrere in modo più flessibile alla protezione tariffaria al fine di facilitare il proprio sviluppo economico, e delle particolari necessità, per questi paesi, di mantenere dei dazi per motivi fiscali; e
- c) di qualsiasi altra circostanza rilevante, incluse le necessità delle parti contraenti in causa in materia di fiscalità* e di sviluppo, così come le loro necessità strategiche e di altro tipo.

Articolo XXIX

Rapporti del presente Accordo con la Carta dell'Avana

1. Le parti contraenti s'impegnano ad osservare, utilizzando il più pienamente possibile i poteri esecutivi di cui dispongono, i principi generali enunciati nei capitoli da I a VI compreso e nel capitolo IX della Carta dell'Avana, fino a quando non avranno accettato la Carta secondo le proprie regole costituzionali.*
2. L'applicazione della Parte II del presente Accordo sarà sospesa alla data dell'entrata in vigore della Carta dell'Avana.
3. Se, in data 30 settembre 1949, la Carta dell'Avana non è entrata in vigore, le parti contraenti si riuniranno entro il 31 dicembre 1949 per decidere se il presente Accordo debba essere modificato, completato o mantenuto.
4. Se, in qualsiasi momento, la Carta dell'Avana cessasse di essere in vigore, le PARTI CONTRAENTI si riuniranno al più presto possibile per decidere se il presente Accordo debba essere completato, modificato o mantenuto. Fino al giorno in cui sarà raggiunto tale accordo, la Parte II del presente Accordo entrerà nuovamente in vigore; restando inteso che le disposizioni della Parte II, eccetto l'articolo XXIII, saranno sostituite, *mutatis mutandis*, con il testo che figuri in quel momento nella Carta dell'Avana; e restando inteso inoltre che nessuna parte contraente sarà vincolata da disposizioni che non la vincolavano nel momento in cui la Carta dell'Avana ha cessato di essere in vigore.
5. Se una parte contraente non ha accettato la Carta dell'Avana alla data in cui entrerà in vigore, le PARTI CONTRAENTI si consulteranno per decidere se, e in quale modo, il presente Accordo debba essere completato o modificato nella misura in cui esso influenza le relazioni tra la parte contraente che non ha accettato la Carta e le altre parti contraenti. Fino al giorno in cui sarà presa tale decisione, continueranno ad essere applicate tra tale parte contraente e le altre parti contraenti le disposizioni della Parte II del presente Accordo, nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
6. Le parti contraenti membri dell'Organizzazione Internazionale del Commercio non invocheranno le

disposizioni del presente Accordo per rendere inoperante una qualsiasi disposizione della Carta dell'Avana. L'applicazione del principio espresso nel presente paragrafo ad una parte contraente non membro dell'Organizzazione Internazionale del Commercio sarà oggetto di un accordo, conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo.

Articolo XXX

Emendamenti

1. Salvo nei casi in cui sono previste altre disposizioni per apportare delle modifiche al presente Accordo, gli emendamenti alle disposizioni della Parte I del presente Accordo, a quelle dell'articolo XXIX o a quelle del presente articolo, entreranno in vigore non appena verranno accettati da tutte le parti contraenti e gli emendamenti alle altre disposizioni del presente Accordo avranno effetto, nei confronti delle parti contraenti che li accettano, non appena verranno accettati dai due terzi delle parti contraenti, e, in seguito, nei confronti di ogni altra parte contraente, non appena questa li avrà accettati.
2. Ogni parte contraente che accetti un emendamento al presente Accordo depositerà uno strumento di accettazione presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite entro un termine che sarà fissato dalle PARTI CONTRAENTI. Queste ultime potranno decidere che un emendamento entrato in vigore ai sensi del presente articolo presenti caratteristiche tali che ogni parte contraente che non l'abbia accettato entro il termine da loro stabilito potrà ritirarsi dal presente Accordo o potrà, col loro consenso, continuare a farne parte.

Articolo XXXI

Ritiro

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 12 dell'articolo XVIII, dell'articolo XXIII, o del paragrafo 2 dell'articolo XXX, ogni parte contraente può ritirarsi dal presente Accordo, o attuare il ritiro di uno o più territori doganali distinti che essa rappresenti sul piano internazionale e che godano in quel momento di una completa autonomia nella gestione delle proprie relazioni commerciali esterne 60

e nelle altre questioni trattate nel presente Accordo. Il ritiro avrà effetto allo scadere di un termine di sei mesi a partire dal giorno in cui il Segretario Generale delle Nazioni Unite avrà ricevuto notifica scritta di tale ritiro.

Articolo XXXII

Parti contraenti

1. Saranno considerate come parti contraenti del presente Accordo i governi che ne applichino le disposizioni conformemente all'articolo XXVI, all'articolo XXXIII o in virtù del Protocollo di applicazione provvisoria.

2. Le parti contraenti che avranno accettato il presente Accordo conformemente al paragrafo 4 dell'articolo XXVI potranno, in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente Accordo conformemente al paragrafo 6 del suddetto articolo, decidere che una parte contraente che non ha accettato il presente Accordo secondo questa procedura cesserà d'essere parte contraente.

Articolo XXXIII

Adesione

Ogni governo che non sia parte del presente Accordo od ogni governo che agisca in nome di un territorio doganale distinto che gode di una completa autonomia nella gestione delle proprie relazioni commerciali esterne e nelle altre materie regolate dal presente Accordo, potrà aderire al presente Accordo, per proprio conto o per conto di tale territorio, alle condizioni che saranno stabilite tra questo governo e le PARTI CONTRAENTI. Le PARTI CONTRAENTI prenderanno con la maggioranza dei due terzi le decisioni di cui al presente paragrafo.

Articolo XXXIV

Allegati

Gli allegati del presente Accordo costituiscono parte integrante di tale Accordo.

Articolo XXXV

Non applicazione dell'Accordo tra parti contraenti

1. Il presente Accordo, o l'articolo II del presente Accordo, non si applicherà tra una parte contraente e un'altra parte contraente se:

- a) le due parti contraenti non hanno avviato negoziati tariffari tra loro, e
- b) se una delle due non acconsente a quest'applicazione nel momento in cui una di loro diventa parte contraente.

2. Su richiesta di una parte contraente, le PARTI CONTRAENTI potranno esaminare l'applicazione del presente articolo in casi particolari e fare raccomandazioni appropriate.

PARTE IV*

COMMERCIO E SVILUPPO

Articolo XXXVI

Principi e finalità

1.* Le parti contraenti,

- a) coscienti che le finalità fondamentali del presente Accordo implicano innalzamento del tenore di vita e lo sviluppo progressivo delle economie di tutte le parti contraenti, e considerando che il raggiungimento di tali obbiettivi è particolarmente urgente per le parti contraenti meno sviluppate;
- b) considerando che le entrate dall'esportazione delle parti contraenti meno sviluppate possono avere un ruolo determinante nel loro sviluppo economico, e che la misura di tale apporto dipende dai prezzi che tali parti contraenti pagano per i prodotti essenziali che importano, dal volume delle loro esportazioni e dai prezzi che sono loro corrisposti per tali esportazioni;
- c) constatando che esiste un grande divario tra il tenore di vita dei paesi meno sviluppati e quello degli altri paesi;
- d) riconoscendo che è indispensabile un'azione individuale e collettiva per favorire lo sviluppo delle economie delle parti contraenti meno sviluppate ed assicurare un rapido miglioramento del tenore di vita di tali paesi;
- e) riconoscendo che il commercio internazionale, considerato come strumento di progresso economico e sociale, dovrebbe essere governato da regole e procedure – e da misure conformi a tali regole e procedure – compatibili con gli obbiettivi enunciati nel presente articolo;
- f) constatando che le PARTI CONTRAENTI possono autorizzare le parti contraenti meno sviluppate ad utilizzare misure speciali per favorire il loro commercio ed il loro sviluppo;

hanno convenuto quanto segue.

2. E' necessario assicurare un aumento rapido e sostenuto delle entrate da esportazione delle parti contraenti meno sviluppate.

3. E' necessario fare sforzi concreti affinché le parti contraenti meno sviluppate si assicurino una parte dell'incremento del commercio internazionale che corrisponda alle necessità del proprio sviluppo economico.

4. Dato che numerose parti contraenti meno sviluppate continuano a dipendere dall'esportazione di una gamma limitata di prodotti primari,* è necessario garantire a questi prodotti, nella misura più ampia possibile, condizioni d'accesso ai mercati mondiali più favorevoli ed accettabili e, se possibile, elaborare misure destinate a stabilizzare e migliorare la situazione dei mercati mondiali di tali prodotti, in particolare misure destinate a stabilizzare i prezzi a livelli equi e remunerativi, permettendo così un'espansione del commercio mondiale e della domanda, e un incremento dinamico e costante delle entrate reali da esportazione di questi paesi, al fine di procurare loro risorse crescenti per il loro sviluppo economico.

5. La rapida espansione delle economie delle parti contraenti meno sviluppate sarà facilitata dalla diversificazione* della struttura delle loro economie, evitando una eccessiva dipendenza dall'esportazione di prodotti primari. Pertanto è necessario assicurare nella misura più ampia possibile, e a condizioni favorevoli, un più ampio accesso ai mercati per la produzione di prima trasformazione la cui esportazione presenti o possa presentare un particolare interesse per le parti contraenti meno sviluppate.

6. A causa dell'insufficienza cronica dei redditi da esportazione e di altre entrate in valuta delle parti contraenti meno sviluppate, esistono relazioni importanti tra il commercio e l'aiuto finanziario allo sviluppo. E' dunque necessario che le PARTI CONTRAENTI e le istituzioni finanziarie internazionali collaborino in modo stretto e permanente al fine di contribuire con la massima efficacia ad alleggerire gli oneri che tali parti contraenti meno sviluppate assumono nell'interesse del proprio sviluppo economico.

7. E' necessaria un'adeguata collaborazione tra le PARTI CONTRAENTI, altre organizzazioni intergovernative e gli organi e istituzioni delle Nazioni Unite, le cui attività siano collegate allo sviluppo commerciale ed economico dei paesi meno sviluppati.

8. Le parti contraenti sviluppate non si aspettano reciprocità negli impegni contratti da esse in negoziati commerciali relativi alla riduzione o all'eliminazione dei dazi doganali e di altri ostacoli al commercio delle parti contraenti meno sviluppate.*

9. L'adozione di misure tendenti a realizzare tali principi e obiettivi sarà oggetto di uno sforzo cosciente e risoluto delle parti contraenti, sia individualmente che collettivamente.

Articolo XXXVII

Impegni

1. Le parti contraenti sviluppate dovranno nella misura più ampia possibile – vale a dire, eccetto quando lo impediscano delle ragioni imperative, comprendenti eventualmente ragioni di ordine giuridico – mettere in pratica le seguenti disposizioni:

- a) dare alta priorità alla riduzione ed eliminazione degli ostacoli che si oppongono al commercio di prodotti la cui esportazione presenti o possa presentare un particolare interesse per le parti contraenti meno sviluppate, inclusi i dazi doganali e altre restrizioni che comportino una differenza irragionevole tra questi prodotti allo stato primario e gli stessi prodotti dopo la trasformazione;*
- b) astenersi dall'istituire o aumentare dazi doganali od ostacoli non tariffari all'importazione relativa a prodotti la cui esportazione presenti o possa presentare un particolare interesse per le parti contraenti meno sviluppate;
- c) i) astenersi dall'introdurre nuove misure fiscali, e

ii) dare, nella gestione della politica fiscale, alta priorità alla riduzione ed eliminazione delle misure fiscali in vigore,

che avrebbero l'effetto di frenare sensibilmente lo sviluppo del consumo di prodotti primari allo stato grezzo o dopo la trasformazione, originari nella loro totalità o in gran parte del territorio di parti contraenti meno sviluppate, qualora tali misure siano applicate specificamente a questi prodotti.

2. a) Quando si ritenga che non è stata messa in pratica una qualsiasi delle disposizioni di cui alle lettere a),

b) o c) del paragrafo 1, la questione sarà segnalata alle PARTI CONTRAENTI, o dalla parte contraente

che non metta in pratica le disposizioni appropriate, oppure da qualsiasi parte contraente interessata.

b) i) Su richiesta di qualsiasi parte contraente interessata e salvo le consultazioni bilaterali che possano essere avviate, le PARTI CONTRAENTI avvieranno consultazioni in merito alla suddetta questione con la parte contraente coinvolta e con tutte le parti contraenti interessate per arrivare a soluzioni soddisfacenti per tutte le parti contraenti coinvolte, al fine di realizzare gli obiettivi enunciati nell'articolo XXXVI. Nel corso di tali consultazioni, saranno esaminate le ragioni invocate nei casi in cui non siano state messe in pratica le disposizioni delle lettere a), b) e c) del paragrafo 1.

ii) Dato che l'applicazione delle disposizioni delle lettere a), b) e c) del paragrafo 1, operata da parti contraenti che agiscono individualmente, può, in certi casi, essere realizzata più prontamente se è intrapresa un'azione collettiva assieme ad altre parti contraenti sviluppate, le consultazioni potrebbero, nei casi appropriati, tendere a questo fine.

iii) Nei casi appropriati, le consultazioni delle PARTI CONTRAENTI potrebbero altresì tendere alla realizzazione di un accordo per un'azione collettiva che permetta di raggiungere gli obiettivi del presente Accordo, così com'è previsto nel paragrafo 1 dell'articolo XXV.

3. Le parti contraenti sviluppate dovranno:

- a) fare tutto il possibile per mantenere i margini commerciali a livelli equi nei casi in cui il prezzo di vendita di merci, interamente o in maggior parte prodotte sul territorio di parti contraenti meno sviluppate, è determinato direttamente o indirettamente dal governo;
- b) progettare attivamente l'adozione di altre misure* il cui obiettivo sia di ampliare le possibilità di sviluppo delle importazioni provenienti da parti contraenti meno sviluppate, e collaborare, a tal fine, ad un'azione internazionale adeguata;
- c) tenere in considerazione specialmente gli interessi commerciali delle parti contraenti meno sviluppate qualora esse abbiano intenzione di applicare altre misure previste dal presente Accordo per risolvere particolari problemi, ed esplorare ogni possibilità di rimedio costruttivo prima di applicare tali misure, se queste ultime dovessero danneggiare gli interessi fondamentali di tali parti contraenti.

4. Ogni parte contraente meno sviluppata accetta di adottare misure appropriate per l'attuazione delle disposizioni della Parte IV nell'interesse del commercio delle altre parti contraenti meno sviluppate, a condizione che tali misure siano compatibili con le necessità attuali e future del proprio sviluppo, delle proprie finanze e del proprio commercio, tenuto conto dell'evoluzione degli scambi nel passato, così come degli interessi commerciali dell'insieme delle parti contraenti meno sviluppate.

5. Nel compimento degli impegni enunciati nei paragrafi da 1 a 4, ogni parte contraente offrirà prontamente ad ogni altra parte contraente interessata o a tutte le altre parti contraenti interessate tutte le agevolazioni per avviare consultazioni secondo le procedure normali del presente Accordo su qualsiasi questione o difficoltà si possa presentare.

Articolo XXXVIII

Azione collettiva

1. Le parti contraenti agendo collettivamente collaboreranno nell'ambito del presente Accordo e al di fuori di esso, secondo quanto più opportuno, al fine di promuovere l'attuazione degli obbiettivi enunciati nell'articolo XXXVI.

2. In particolare, le PARTI CONTRAENTI dovranno:

- a) nei casi appropriati, agire, in particolare mediante intese internazionali, al fine di garantire condizioni d'accesso ai mercati mondiali migliori ed accettabili per i prodotti primari che presentino un particolare interesse per le parti contraenti meno sviluppate e al fine di elaborare misure destinate a stabilizzare e migliorare la situazione dei mercati mondiali di tali prodotti, incluse misure destinate a stabilizzare i prezzi a livelli equi e remunerativi per le esportazioni di tali prodotti;
- b) cercare di collaborare in modo appropriato in materia di politica commerciale e di politica di sviluppo con le Nazioni Unite e i suoi organi ed agenzie, incluse le istituzioni che possano essere create sulla base delle raccomandazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo;
- c) collaborare all'analisi dei piani e delle politiche di sviluppo delle singole parti contraenti meno sviluppate e all'esame delle relazioni tra il commercio e l'aiuto, al fine di elaborare misure concrete che favoriscano lo sviluppo del potenziale d'esportazione e facilitino l'accesso ai mercati di esportazione per i prodotti delle industrie in tal modo sviluppate, e, a questo proposito, cercare una collaborazione appropriata con i governi e le organizzazioni internazionali e, in particolare, con le organizzazioni che hanno competenza in materia di aiuto finanziario allo sviluppo economico, per avviare studi sistematici delle relazioni tra il commercio e l'aiuto nel caso delle singole parti contraenti meno sviluppate, al fine di ottenere una chiara analisi del potenziale d'esportazione, delle prospettive di mercato ed di ogni altra azione che potrebbe essere necessaria;

- d)* monitorare costantemente l'evoluzione del commercio mondiale, considerando in particolare il tasso d'espansione degli scambi delle parti contraenti meno sviluppate, e rivolgere alle parti contraenti le raccomandazioni che sembreranno adeguate alle circostanze;
- e)* collaborare per cercare metodi percorribili per espandere gli scambi ai fini dello sviluppo economico, mediante l'armonizzazione e l'aggiustamento, sul piano internazionale, delle politiche e delle regolamentazioni nazionali, mediante l'applicazione di norme tecniche e commerciali relative alla produzione, ai trasporti e alla commercializzazione, e mediante la promozione delle esportazioni grazie alla istituzione di mezzi che consentano di aumentare la diffusione delle informazioni commerciali e lo sviluppo delle ricerche di mercati; e
- f)* adottare le disposizioni istituzionali che possano essere necessarie per raggiungere gli obiettivi enunciati nell'articolo XXXVI e per mettere in atto le disposizioni della presente Parte.

ALLEGATO A

LISTA DEI TERRITORI CITATI NEL PARAGRAFO 2 (a) DELL'ARTICOLO I

Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord

Territori che dipendono dal Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord

Canada

Commonwealth d'Australia

Territori che dipendono dal Commonwealth d'Australia

Nuova Zelanda

Territori che dipendono dalla Nuova Zelanda

Unione Sudafricana, incluso il Sud-Ovest Africano

Irlanda

India (in data 10 aprile 1947)

Terranova

Rodesia del Sud

Birmania

Ceylon

In alcuni dei territori sopraelencati, per certi prodotti sono in vigore due o più tariffe preferenziali. Tali territori, mediante accordi con le altre parti contraenti che sono i principali fornitori di questi prodotti tra i paesi beneficiari della clausola della nazione più favorita, potranno sostituire queste tariffe preferenziali con una tariffa preferenziale unica che, nell'insieme, non sarà meno favorevole, ai fornitori beneficiari di tale clausola, delle preferenze in vigore prima di questa sostituzione.

L'imposizione di un margine equivalente di preferenza tariffaria in sostituzione del margine preferenziale compreso in una tassa interna, in data 10 aprile 1947, esclusivamente tra due o più dei territori elencati nel presente allegato, o in sostituzione degli accordi preferenziali quantitativi di cui al paragrafo seguente, non verrà considerata come costituente una maggiorazione del margine di preferenza tariffaria.

Gli accordi preferenziali di cui alla lettera *b*) del paragrafo 5 dell'articolo XIV sono quelli che erano in vigore nel Regno Unito in data 10 aprile 1947 in virtù di accordi presi coi governi del Canada, dell'Australia e della Nuova Zelanda per quanto riguarda la carne di bue e di vitello congelata e surgelata, la carne di montone e di agnello congelata, la carne di maiale congelata e surgelata e il lardo. Salvo qualsiasi misura adottata in applicazione della lettera *h*)¹¹ dell'articolo XX, s'intende eliminare o sostituire questi accordi con preferenze tariffarie e avviare il più presto possibile negoziati a tal fine tra i paesi sostanzialmente interessati, direttamente o indirettamente, a questi prodotti.

La tassa sul noleggio di pellicole cinematografiche vigente in Nuova Zelanda in data 10 aprile 1947, sarà considerata, ai fini del presente Accordo, come un dazio doganale ai termini dell'articolo I. L'assegnazione di contingenti ai noleggiatori di pellicole cinematografiche in Nuova Zelanda in data 10 aprile 1947 sarà considerata, ai fini del presente Accordo, come un'assegnazione di contingenti di proiezione ai sensi dell'articolo IV.

I Dominions dell'India e del Pakistan non sono stati citati separatamente nella suddetta lista, dato che tali Dominions non esistevano in quanto tali in data 10 aprile 1947.

ALLEGATO B

LISTA DEI TERRITORI DELL'UNIONE FRANCESE CITATI NEL PARAGRAFO 2 (*b*) DELL'ARTICOLO I

Francia

Africa Equatoriale francese (Bacino convenzionale del Congo¹² e altri territori)

Africa Occidentale francese

Camerun sotto amministrazione fiduciaria francese¹³

Costa francese della Somalia e Dipendenze

Insedimenti francesi dell'Oceania

Insedimenti francesi del Condominio delle Nuove Ebridi¹⁴

¹¹ Il riferimento «punto *h*), parte I» che appare nel testo originale è errato.

¹² Per l'importazione nella Francia Metropolitana e nei territori dell'Unione francese.

¹³ Cfr. nota 11.

Indocina
Madagascar e Dipendenze
Marocco (zona francese)¹⁵

Nuova Caledonia e Dipendenze
Saint-Pierre-et-Miquelon
Togo sotto amministrazione fiduciaria francese¹⁶
Tunisia

ALLEGATO C

LISTA DEI TERRITORI CITATI NEL PARAGRAFO 2(b) DELL'ARTICOLO I RIGUARDANTI L'UNIONE DOGANALE TRA IL BELGIO, IL LUSSEMBURGO E I PAESI BASSI

Unione economica del Belgio e del Lussemburgo
Congo belga
Ruanda-Urundi
Paesi Bassi
Nuova Guinea
Suriname
Antille olandesi
Repubblica d'Indonesia

Solo per l'importazione nei territori che costituiscono l'Unione doganale.

ALLEGATO D

LISTA DEI TERRITORI CITATI NEL PARAGRAFO 2 (b) DELL'ARTICOLO I RIGUARDANTI GLI STATI UNITI D'AMERICA

Stati Uniti d'America (territorio doganale)
Territori dipendenti dagli Stati Uniti d'America
Repubblica delle Filippine

¹⁴ Cfr. nota 11.

¹⁵ Cfr. nota 11.

¹⁶ Cfr. nota 11.

L'imposizione di un margine equivalente di preferenza tariffaria in sostituzione del margine preferenziale compreso in una tassa interna in data 10 aprile 1947, esclusivamente tra due o più dei territori elencati nel presente allegato, non sarà considerata come costituente una maggiorazione del margine di preferenza tariffaria.

ALLEGATO E

LISTA DEI TERRITORI AI QUALI SI APPLICANO GLI ACCORDI PREFERENZIALI CONCLUSI TRA IL CILE E I PAESI VICINI CITATI NEL PARAGRAFO 2 (d) DELL'ARTICOLO I

Preferenze in vigore esclusivamente tra il Cile, da una parte, e

- 1° L'Argentina,
- 2° La Bolivia,
- 3° Il Perù,

dall'altra parte.

ALLEGATO F

LISTA DEI TERRITORI AI QUALI SI APPLICANO GLI ACCORDI PREFERENZIALI CONCLUSI TRA LA SIRIA ED IL LIBANO E I PAESI VICINI CITATI NEL PARAGRAFO 2 (d) DELL'ARTICOLO I

Preferenze in vigore esclusivamente tra l'Unione doganale libano-siriana, da una parte, e

- 1° La Palestina,
- 2° La Transgiordania,

dall'altra parte.

ALLEGATO G

DATE FISSATE PER LA DETERMINAZIONE DEI MARGINI¹⁷ MASSIMI DI PREFERENZA CITATI NEL PARAGRAFO 4 DELL'ARTICOLO I

Australia	15 ottobre 1946
Canada	1° luglio 1939
Francia	1° gennaio 1939
Rodesia del Sud	1° maggio 1941
Unione doganale libano-siriana	30 novembre 1938
Unione Sudafricana	1° luglio 1938

¹⁷ Il riferimento «paragrafo 3», che appare nel testo originale, è errato.

ALLEGATO H
PERCENTUALE DEL COMMERCIO ESTERO COMPLESSIVO
DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELLA PERCENTUALE
PREVISTO NELL'ARTICOLO XXVI
(basato sulla media del periodo 1949-1953)

Se, prima dell'adesione del Governo del Giappone all'Accordo Generale, il presente Accordo è stato accettato da parti contraenti il cui commercio estero indicato nella colonna I rappresenta la percentuale di tale commercio fissata nel paragrafo 6 dell'articolo XXVI, la colonna I sarà valida ai fini dell'applicazione di detto paragrafo. Se il presente Accordo non è stato accettato con queste modalità prima dell'adesione del Governo del Giappone, la colonna II sarà valida ai fini dell'applicazione di detto paragrafo.

	Colonna I (parti contraenti al 1° marzo 1955)	Colonna II (parti contraenti al 1° marzo 1955 e Giappone)
Australia	3,1	3,0
Austria	0,9	0,8
Belgio-Lussemburgo	4,3	4,2
Birmania	0,3	0,3
Brasile	2,5	2,4
Canada	6,7	6,5
Cecoslovacchia	1,4	1,4
Ceylon	0,5	0,5
Cile	0,6	0,6
Cuba	1,1	1,1
Danimarca	1,4	1,4
Finlandia	1,0	1,0
Francia	8,7	8,5
Germania (Repubblica Federale)	5,3	5,2
Grecia	0,4	0,4
Haiti	0,1	0,1
India	2,4	2,4

Indonesia	1,3	1,3
Italia	2,9	2,8
Nicaragua	0,1	0,1
Norvegia	1,1	1,1
Nuova Zelanda	1,0	1,0
Paesi Bassi, Regno dei	7	4,6
Pakistan	0,9	0,8
Perù	0,4	0,4
Regno Unito	20,3	19,8
Repubblica Dominicana	0,1	0,1
Rhodesia e Nyassaland	0,6	0,6
Stati Uniti d'America	20,6	20,1
Svezia	2,5	2,4
Turchia	0,6	0,6
Unione Sudafricana	1,8	1,8
Uruguay	0,4	0,4
Giappone	—	2,3
	<hr/> 100,0	<hr/> 100,0

Nota: Queste percentuali sono state calcolate tenendo conto del commercio di tutti i territori ai quali è applicato l'Accordo Generale sulle tariffe doganali e il commercio.

ALLEGATO I

NOTE E DISPOSIZIONI ADDIZIONALI

All'Articolo I

Paragrafo 1

Gli obblighi enunciati nel paragrafo 1 dell'articolo I in relazione ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo III, così come quelli esposti nella lettera *b)* del paragrafo 2 dell'articolo II in relazione all'articolo VI, saranno considerati come rientranti nell'ambito della Parte II ai fini dell'applicazione del Protocollo d'applicazione provvisoria.

I riferimenti ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo III, che appaiono nel paragrafo precedente così come nel paragrafo 1 dell'articolo I, saranno applicati solo quando l'articolo III sarà stato modificato dall'entrata in vigore dell'emendamento previsto dal Protocollo che modifica la Parte II e l'articolo XXVI dell'Accordo Generale sulle

tariffe doganali e il commercio, in data 14 settembre 1948.¹⁸

Paragrafo 4

1. L'espressione «margine di preferenza» indica la differenza assoluta esistente tra l'ammontare del dazio doganale applicabile alla nazione più favorita e l'ammontare del dazio preferenziale per lo stesso prodotto, e non il rapporto esistente tra questi due tassi. Per esempio:

- 1) Se il dazio della nazione più favorita è del 36 per cento *ad valorem* e il dazio preferenziale del 24 per cento *ad valorem*, il margine di preferenza sarà considerato del 12 per cento *ad valorem* e non di un terzo del dazio della nazione più favorita.
- 2) Se il dazio della nazione più favorita è del 36 per cento *ad valorem* e se il dazio preferenziale è indicato come uguale ai due terzi del dazio della nazione più favorita, il margine di preferenza sarà del 12 per cento *ad valorem*.
- 3) Se il dazio della nazione più favorita è di due franchi al chilogrammo e il dazio preferenziale di 1.50 franchi al chilogrammo, il margine di preferenza sarà di 0.50 franchi al chilogrammo.

2. Le seguenti misure doganali, prese secondo procedure uniformi stabilite, non saranno considerate contrarie ad un consolidamento generale dei margini di preferenza:

- i) Il ristabilimento, per un prodotto importato, di una classificazione tariffaria o di un tasso normalmente applicabili a tale prodotto, nei casi in cui l'applicazione di tale classificazione o di tale tasso sia stata, in data 10 aprile 1947, temporaneamente sospesa o resa inoperante;
- ii) La classificazione di un prodotto in una categoria tariffaria diversa da quella nella quale era classificato in data 10 aprile 1947, nei casi in cui la legislazione tariffaria prevede chiaramente che tale prodotto possa essere classificato in più categorie.

All'Articolo II

Paragrafo 2 a)

Il riferimento al paragrafo 2 dell'articolo III, che appare nella lettera *a)* del paragrafo 2 dell'articolo II, sarà applicato solo quando l'articolo III sarà stato modificato dall'entrata in vigore dell'emendamento previsto dal Protocollo che modifica la Parte II e l'articolo XXVI dell'Accordo Generale sulle tariffe doganali e il commercio, in data 14 settembre 1948.¹⁹

¹⁸ Questo Protocollo è entrato in vigore il 14 dicembre 1948.

¹⁹ Cfr. nota 17.

Paragrafo 2 b)

Si veda la nota relativa al paragrafo 1 dell'articolo I.

Paragrafo 4

Salvo esplicita intesa tra le parti contraenti che hanno inizialmente negoziato la concessione, le disposizioni del paragrafo 4 saranno applicate tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 31 della Carta dell'Avana.

All'Articolo III

Qualsiasi tassa o altra imposizione interna o qualsiasi legge, regolamentazione o prescrizione di cui al paragrafo 1, che si applichi al prodotto importato così come al prodotto nazionale simile e che sia percepita o imposta, nel caso del prodotto importato, al momento o nel luogo dell'importazione, sarà comunque considerata come una tassa o altra imposizione interna o come una legge, una regolamentazione o una prescrizione di cui al paragrafo 1 e sarà di conseguenza soggetta alle disposizioni dell'articolo III.

Paragrafo 1

L'applicazione del paragrafo 1 alle tasse interne imposte dai governi o dalle amministrazioni locali del territorio di una parte contraente è retta dalle disposizioni dell'ultimo paragrafo dell'articolo XXIV. L'espressione «misure ragionevoli» che appare in tale paragrafo non deve essere interpretata come obbligo, per esempio, per una parte contraente di abrogare una legislazione nazionale che dia ai governi locali il potere d'imporre tasse interne che sebbene tecnicamente contrarie alla lettera dell'articolo III, non sono contrarie, di fatto, allo spirito di tale articolo, qualora tale abrogazione dovesse comportare gravi difficoltà finanziarie per i governi o amministrazioni locali interessati. Per quanto riguarda le tasse percepite da questi governi o amministrazioni locali e che siano contrarie sia al significato letterale che allo spirito dell'articolo III, l'espressione «misure ragionevoli» permetterebbe ad una parte contraente di eliminare progressivamente tali tasse nel corso di un periodo di transizione, se la loro soppressione immediata rischia di provocare gravi difficoltà amministrative e finanziarie.

Paragrafo 2

Una tassa che soddisfi le prescrizioni della prima proposizione del paragrafo 2 deve essere considerata incompatibile con le disposizioni della seconda proposizione unicamente nel caso in cui ci sia concorrenza tra il prodotto tassato, da una parte, e dall'altra, un prodotto direttamente concorrente o sostituto e che non è soggetto ad una tassa simile.

Paragrafo 5

Una regolamentazione compatibile con le disposizioni della prima proposizione del paragrafo 5 non sarà considerata contraria alle disposizioni della seconda proposizione se il paese che la applica produce in quantità sostanziali tutti i prodotti soggetti a tale regolamentazione. Per sostenere che una regolamentazione è conforme alle disposizioni della seconda proposizione, non si potrà invocare il fatto che, attribuendo una quota o una quantità determinata a ciascuno dei prodotti soggetti alla regolamentazione, si è mantenuto un rapporto equo tra i prodotti importati e i prodotti nazionali.

All'Articolo V

Paragrafo 5

Per quel che riguarda le spese di trasporto, il principio enunciato nel paragrafo 5 si applica ai prodotti similari trasportati attraverso lo stesso itinerario in condizioni analoghe.

All'Articolo VI

Paragrafo 1

1. Il dumping occulto praticato da imprese associate (cioè la vendita da parte di un importatore ad un prezzo inferiore a quello corrispondente al prezzo fatturato da un esportatore col quale l'importatore è associato, e inferiore anche al prezzo praticato nel paese esportatore) costituisce una forma di dumping di prezzo per la quale il margine di dumping può essere calcolato partendo dal prezzo al quale l'importatore rivende le merci.
2. Si riconosce che, nel caso d'importazioni provenienti da un paese il cui commercio è oggetto di un monopolio completo o quasi completo e in cui tutti i prezzi interni sono fissati dallo Stato, la determinazione della comparabilità dei prezzi ai sensi del paragrafo 1 può presentare delle difficoltà particolari, e che in tali casi le parti contraenti importatrici possono giudicare necessario tener conto della possibilità che una comparazione esatta con i prezzi interni del suddetto paese non sia sempre appropriata.

Paragrafi 2 e 3

1. Come capita spesso nella pratica doganale, una parte contraente potrà esigere una garanzia ragionevole (cauzione o deposito in contanti) per il pagamento di dazi antidumping o di diritti compensativi, in attesa dell'accertamento definitivo dei fatti, in tutti i casi in cui si sospetti che ci sia dumping o sovvenzione.
2. Il ricorso a tassi di cambio multipli può, in certi casi, costituire una sovvenzione all'esportazione alla quale

possono essere opposti i diritti compensativi ai sensi del paragrafo 3, oppure una forma di dumping ottenuta mediante una svalutazione parziale della moneta, alla quale possono essere opposte le misure previste nel paragrafo 2. L'espressione «ricorso a tassi di cambio multipli» si riferisce alle pratiche che competono ai governi o che sono approvate da essi.

Paragrafo 6 (b)

Qualsiasi deroga alle disposizioni della lettera *b)* del paragrafo 6 sarà concessa unicamente su richiesta della parte contraente che si propone di percepire un dazio antidumping o un diritto compensativo.

All'Articolo VII

Paragrafo 1

L'espressione «altre imposizioni» non sarà considerata come comprendente le tasse interne o le imposizioni equivalenti percepite all'importazione o in occasione dell'importazione.

Paragrafo 2

1. Sarebbe conforme all'articolo VII presumere che il «valore effettivo» può essere rappresentato dal prezzo di fattura, al quale si aggiungeranno tutti gli elementi corrispondenti a costi legittimi non comprese nel prezzo di fattura e costituenti elementi del «valore effettivo», così come qualsiasi sconto anormale o qualsiasi altra riduzione anormale calcolati sul normale prezzo di concorrenza.
2. Una parte contraente si atterrebbe alla lettera *b)* del paragrafo 2 dell'articolo VII interpretando l'espressione «per operazioni commerciali normali in condizioni di libera concorrenza» nel senso che ne è esclusa qualsiasi transazione nella quale l'acquirente e il venditore non siano indipendenti l'uno dall'altro e in cui il prezzo non costituisca l'unica considerazione.
3. La regola delle «condizioni di libera concorrenza» permette ad una parte contraente di non prendere in considerazione i prezzi di vendita che comportino degli sconti speciali che sono consentiti unicamente ai rappresentanti esclusivi.
4. Il testo di cui alle lettere *a)* e *b)* consente alle parti contraenti di determinare il valore in dogana in modo uniforme, o 1) sulla base dei prezzi fissati da un dato esportatore per la merce importata, o 2) sulla base del livello generale dei prezzi dei prodotti simili.

All'Articolo VIII

1. Sebbene l'articolo VIII non riguardi il ricorso a tassi di cambio multipli in quanto tali, i paragrafi 1 e 4 condannano il ricorso a tasse o imposte, sulle operazioni di cambio, come accorgimento per applicare un sistema di tassi di cambio multipli; tuttavia, se una parte contraente fa ricorso ad imposte multiple in materia di cambio, con l'approvazione del Fondo Monetario Internazionale, per salvaguardare l'equilibrio della propria bilancia dei pagamenti, le disposizioni della lettera a) del paragrafo 9 dell'articolo XV salvaguardano pienamente la sua posizione.
2. Sarebbe conforme alle disposizioni del paragrafo 1 che, all'atto dell'importazione di prodotti provenienti dal territorio di una parte contraente verso il territorio di un'altra parte contraente, si esigesse la presentazione di certificati d'origine solo nella misura strettamente indispensabile.

Agli Articoli XI, XII, XIII, XIV e XVIII

Negli articoli XI, XII, XIII, XIV e XVIII, le espressioni «restrizioni all'importazione» o «restrizioni all'esportazione» riguardano anche le restrizioni applicate mediante transazioni dipendenti dal commercio di Stato.

All'Articolo XI

Paragrafo 2 c)

L'espressione «sotto qualunque forma tali prodotti siano importati» deve interpretarsi come da applicare agli stessi prodotti che, trovandosi ad uno stadio iniziale della trasformazione ed essendo ancora deperibili, concorrono direttamente con i prodotti freschi e che, se fossero importati liberamente, tenderebbero a rendere inoperanti le restrizioni applicate all'importazione del prodotto fresco.

Paragrafo 2, ultimo punto

L'espressione «fattori speciali» include le variazioni della produttività relativa dei produttori nazionali e stranieri, ma non le variazioni provocate artificialmente tramite mezzi che l'Accordo non autorizza.

All'Articolo XII

Le PARTI CONTRAENTI prenderanno tutte le disposizioni utili affinché sia osservato il più stretto riserbo nella gestione di tutte le consultazioni avviate conformemente alle disposizioni di questo articolo.

Paragrafo 3 c) i)

Le parti contraenti che applicano delle restrizioni dovranno adoperarsi per evitare di causare un danno grave alle esportazioni di un prodotto di base dai cui dipenda in larga parte l'economia di un'altra parte contraente.

Paragrafo 4 b)

Si conviene che tale data sarà compresa entro un termine di novanta giorni a partire da quella dell'entrata in vigore degli emendamenti a questo articolo operati dal Protocollo di emendamento del Preambolo e delle Parti II e III del presente Accordo. Tuttavia, se le PARTI CONTRAENTI ritengono che le circostanze non si prestano all'applicazione delle disposizioni di questa lettera *b)* al momento previsto, esse potranno fissare una data successiva; salvo che, questa nuova data dovrà essere compresa entro un termine di trenta giorni a partire da quello in cui gli obblighi delle sezioni 2, 3 e 4 dell'articolo VIII degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale divengano applicabili alle parti contraenti Membri del Fondo, le cui percentuali combinate del commercio estero rappresentino almeno il 50 per cento del commercio estero totale dell'insieme delle parti contraenti.

Paragrafo 4 e)

S'intende che la lettera *e)* del paragrafo 4 non introduce alcun nuovo criterio per l'istituzione o il mantenimento di restrizioni quantitative finalizzate a proteggere l'equilibrio della bilancia dei pagamenti. Il suo unico scopo è di assicurare che sarà tenuto pienamente conto di tutti i fattori esterni, come i cambiamenti nelle ragioni di scambio, le restrizioni quantitative, i dazi eccessivi e le sovvenzioni, che possono contribuire a causare difficoltà alla bilancia dei pagamenti della parte contraente che applica le restrizioni.

All'Articolo XIII

Paragrafo 2 d)

Non sono state citate le «considerazioni d'ordine commerciale» come un criterio di distribuzione dei contingenti, poiché si è ritenuto che l'applicazione di tale criterio da parte delle autorità governative non sempre sarebbe possibile. D'altra parte, nei casi in cui tale applicazione fosse possibile, una parte contraente potrebbe far uso di questo criterio quando miri a raggiungere un accordo, in conformità alla regola generale enunciata nella prima proposizione del paragrafo 2.

Paragrafo 4

Si veda la nota che riguarda i «fattori speciali», relativa all'ultimo punto del paragrafo 2 dell'articolo XI.

All'Articolo XIV

Paragrafo 1

Le disposizioni del presente paragrafo non saranno interpretate nel senso che impediscano alle PARTI CONTRAENTI, nel corso delle consultazioni previste nel paragrafo 4 dell'articolo XII e nel paragrafo 12 dell'articolo XVIII, di tenere pienamente conto della natura, delle ripercussioni e dei motivi di qualsiasi discriminazione in materia di restrizioni all'importazione.

Paragrafo 2

Uno dei casi previsti nel paragrafo 2 è quello di una parte contraente che, in seguito ad operazioni commerciali in corso, disponga di crediti che si trova nell'impossibilità di utilizzare senza fare in parte ricorso a misure discriminatorie.

All'Articolo XV

Paragrafo 4

Il termine «contraria» significa in particolare che le misure di controllo dei cambi che siano contrarie al significato letterale di un articolo del presente Accordo, non saranno considerate una violazione di quest'articolo qualora non si allontanino in maniera apprezzabile dai suoi intenti. Così, se una parte contraente, in virtù di una di tali misure di controllo dei cambi, applicata conformemente agli Statuti del Fondo Monetario Internazionale, esige di ricevere il pagamento per le sue esportazioni nella propria moneta o nella moneta di uno o più Stati Membri del Fondo Monetario Internazionale, non si dovrà per questo ritenere che essa abbia infranto le disposizioni dell'articolo XI o quelle dell'articolo XIII. Altro esempio sarebbe quello di una parte contraente che specifichi in una licenza d'importazione un paese dal quale l'importazione delle merci potrebbe essere autorizzata, mirando non all'introduzione di un nuovo elemento di discriminazione in tali licenze d'importazione, ma all'applicazione di misure autorizzate in materia di controllo dei cambi.

All'Articolo XVI

Non saranno considerati come una sovvenzione l'esonero, di un prodotto esportato, dai dazi o tasse cui sia soggetto il prodotto simile destinato al consumo interno; oppure il ristorno di tali dazi o tasse per una somma pari agli importi dovuti o versati.

Sezione B

1. Nessuna disposizione della sezione B impedirà ad una parte contraente di applicare dei tassi di cambio multipli conformemente agli Statuti del Fondo Monetario Internazionale.
2. Ai fini dell'applicazione della sezione B, l'espressione «prodotti primari» si riferisce a qualsiasi prodotto dell'agricoltura, delle foreste o della pesca e a qualsiasi minerale, sia che tale prodotto si presenti nella sua forma naturale, sia che abbia subito la trasformazione normalmente richiesta dalla commercializzazione in quantità rilevanti sul mercato internazionale.

Paragrafo 3

1. Il fatto che una parte contraente non fosse esportatrice del prodotto in questione durante il periodo di riferimento precedente, non impedirà a tale parte contraente di stabilire il proprio diritto ad ottenere una quota nel commercio di tale prodotto.
2. Un sistema destinato a stabilizzare il prezzo interno di un prodotto primario, o il reddito dei produttori nazionali di tale prodotto, indipendentemente dai movimenti dei prezzi all'esportazione, che talvolta implica la vendita di tale prodotto all'esportazione ad un prezzo inferiore al prezzo comparabile chiesto agli acquirenti del mercato interno per il prodotto simile, non sarà considerata come una forma di sovvenzione all'esportazione ai sensi del paragrafo 3, se le PARTI CONTRAENTI stabiliscono che:
 - a) tale sistema ha implicato o è concepito in modo tale da implicare la vendita di tale prodotto all'esportazione ad un prezzo superiore al prezzo comparabile chiesto agli acquirenti del mercato interno per il prodotto simile; e
 - b) tale sistema, conseguentemente alla regolamentazione effettiva della produzione o per ogni altra ragione, è applicabile o è concepito in modo tale da non stimolare arbitrariamente le esportazioni o che non comporta nessun altro pregiudizio grave agli interessi di altre parti contraenti.

Nonostante la decisione delle PARTI CONTRAENTI sull'argomento, le misure adottate per l'applicazione di tale sistema saranno soggette alle disposizioni del paragrafo 3 qualora il loro finanziamento sia assicurato, in tutto o in parte, da contributi pubblici, oltre ai contributi dei produttori rispetto al prodotto in questione.

Paragrafo 4

L'intento del paragrafo 4 è di invitare le parti contraenti a adoperarsi per arrivare, entro la fine del 1957, ad un accordo per abolire, in data 1° gennaio 1958, tutte le sovvenzioni ancora esistenti, o, in mancanza di tale accordo, per arrivare ad un accordo che proroghi la moratoria fino alla data successiva più vicina in cui ritengono

di poter giungere ad tale accordo.

All'Articolo XVII

Paragrafo 1

Le operazioni degli uffici commerciali istituiti dalle parti contraenti e che dedicano la loro attività all'acquisto o alla vendita, sono soggetti alle disposizioni delle lettere *a)* e *b)*.

Le attività degli uffici commerciali istituiti dalle parti contraenti che, senza procedere ad acquisti o vendite, stabiliscono tuttavia dei regolamenti applicabili al commercio privato, sono regolate dagli articoli appropriati del presente Accordo.

Le disposizioni del presente articolo non impediscono ad un'impresa di Stato di vendere un prodotto a prezzi differenti su differenti mercati, a condizione che agisca in tal modo per ragioni commerciali, al fine di adattarsi alle regole della domanda e dell'offerta nei mercati d'esportazione.

Paragrafo 1 a)

Le misure governative applicate al fine di assicurare il rispetto di certe norme di qualità e di efficienza nelle operazioni del commercio estero, oppure i privilegi concessi per lo sfruttamento delle risorse naturali nazionali, ma che non autorizzano il governo a dirigere le attività commerciali dell'impresa in questione, non costituiscono «privilegi esclusivi o speciali».

Paragrafo 1 b)

Un paese beneficiario di un «prestito vincolato» potrà considerare tale prestito come una «considerazione commerciale», qualora acquisti all'estero i prodotti di cui necessita.

Paragrafo 2

I termini «prodotti» e «merci» si applicano esclusivamente ai prodotti, nel senso che si dà a tali termini nella pratica commerciale corrente, e non devono essere interpretati come applicabili all'acquisto o alla prestazione di servizi.

Paragrafo 3

I negoziati che le parti contraenti accettano di avviare, conformemente a questo paragrafo, possono vertere sulla riduzione di dazi e di altre imposte all'importazione e all'esportazione, o sulla conclusione di qualsiasi altro accordo reciprocamente soddisfacente, che sia compatibile con le disposizioni del presente Accordo. (Si veda il paragrafo 4 dell'articolo II e la nota relativa a tale paragrafo.)

Paragrafo 4 b)

Nella lettera *b)* del paragrafo 4, l'espressione «ricarico all'importazione» indica l'importo di cui il prezzo allo sbarco è gravato dal monopolio d'importazione nel fissare il prezzo richiesto per il prodotto importato (ad esclusione delle tasse interne che dipendono dall'articolo III, del costo del trasporto e della distribuzione, così come delle altre spese relative alla vendita, all'acquisto o a qualsiasi trasformazione supplementare, e di un margine di beneficio ragionevole).

All'Articolo XVIII

Le PARTI CONTRAENTI e le parti contraenti in causa osserveranno il più stretto riserbo su tutte le questioni che si pongano riguardo a quest'articolo.

Paragrafi 1 e 4

1. Quando le PARTI CONTRAENTI considereranno se l'economia di una parte contraente «può assicurare alla popolazione solamente un basso tenore di vita», esse prenderanno in considerazione la situazione normale di tale economia e non fonderanno la loro determinazione su circostanze eccezionali, come quelle che possono derivare dalla presenza temporanea di condizioni eccezionalmente favorevoli per il commercio d'esportazione del prodotto o dei prodotti principali della parte contraente.
2. L'espressione «ai primi stadi del proprio sviluppo» non si applica solo alle parti contraenti il cui sviluppo economico sia in una fase iniziale, ma anche a quelle le cui economie sono in via d'industrializzazione, al fine di ridurre una eccessiva dipendenza dalla produzione primaria.

Paragrafi 2, 3, 7, 13 e 22

Il riferimento alla creazione di determinate industrie non riguarda soltanto la creazione di una nuova industria, ma anche la creazione di un nuovo ramo nell'ambito di un'industria esistente, la trasformazione sostanziale di un'industria esistente e l'espansione sostanziale di un'industria esistente, che soddisfa la domanda

interna in una parte relativamente piccola. Esso riguarda anche la ricostruzione di un'industria distrutta o sostanzialmente danneggiata in seguito ad ostilità o a catastrofi dovute a cause naturali.

Paragrafo 7 b)

Qualsiasi modifica o ritiro effettuati, in virtù della lettera *b)* del paragrafo 7, da una parte contraente diversa dalla parte contraente richiedente, di cui alla lettera *a)* del paragrafo 7, dovrà realizzarsi entro un termine di sei mesi a partire dal giorno in cui la misura sia stata adottata dalla parte contraente richiedente; tale modifica o ritiro entrerà in vigore allo scadere di un termine di trenta giorni a partire da quello in cui sarà stata notificata alle PARTI CONTRAENTI.

Paragrafo 11

La seconda proposizione del paragrafo 11 non sarà interpretata come un obbligo, per una parte contraente, di attenuare o sopprimere delle restrizioni, se tale attenuazione o soppressione può creare immediatamente una situazione che giustifichi il rafforzamento o l'istituzione, secondo il caso, di restrizioni conformi al paragrafo 9 dell'articolo XVIII.

Paragrafo 12 b)

La data di cui alla lettera *b)* del paragrafo 12 sarà quella che le PARTI CONTRAENTI fisseranno conformemente alle disposizioni della lettera *b)* del paragrafo 4 dell'articolo XII del presente Accordo.

Paragrafi 13 e 14

Si riconosce che prima di decidere di istituire una misura e di notificarla alle PARTI CONTRAENTI, conformemente alle disposizioni del paragrafo 14, una parte contraente può aver bisogno di un periodo ragionevole di tempo per definire la situazione concorrenziale dell'industria in questione.

Paragrafi 15 e 16

S'intende che le PARTI CONTRAENTI dovranno invitare una parte contraente che si propone di applicare una misura in virtù della sezione C, ad avviare consultazioni con loro, conformemente alle disposizioni del paragrafo 16, qualora ne sia fatta richiesta da una parte contraente il cui commercio sarebbe influenzato in modo apprezzabile dalla misura in questione.

Paragrafi 16, 18, 19 e 22

1. S'intende che le PARTI CONTRAENTI possono dare la propria approvazione ad una misura progettata quando sia soggetta a specifiche condizioni o limitazioni. Se la misura, così com'è applicata, non è conforme ai termini in cui è stata approvata, si considererà che, ai fini della questione, essa non abbia ricevuto l'approvazione delle PARTI CONTRAENTI. Se, quando le PARTI CONTRAENTI hanno dato la loro approvazione ad una misura per un periodo determinato, la parte contraente in causa costata che il mantenimento di tale misura per un nuovo periodo è necessario per realizzare la finalità in vista della quale la misura è stata inizialmente istituita, essa potrà richiedere alle PARTI CONTRAENTI una proroga di detto periodo, conformemente alle disposizioni ed alle procedure della sezione C o D, secondo il caso.
2. Si presuppone che le PARTI CONTRAENTI si asterranno, come regola generale, dal dare la propria approvazione ad una misura suscettibile di causare un danno grave alle esportazioni di un prodotto da cui dipende in larga misura l'economia di una parte contraente.

Paragrafi 18 e 22

L'inclusione delle parole «e che gli interessi delle altre parti contraenti sono sufficientemente salvaguardati» ha lo scopo di dare la libertà sufficiente ad esaminare qual è, in ciascun caso, il metodo più appropriato per salvaguardare tali interessi. Questo metodo può, per esempio, assumere la forma di una concessione addizionale fatta dalla parte contraente che fa ricorso alle disposizioni della sezione C o D, durante il periodo in cui vige la deroga alle disposizioni degli altri articoli dell'Accordo, oppure della sospensione temporanea, operata da ogni altra parte contraente di cui al paragrafo 18, di una concessione sostanzialmente equivalente al pregiudizio causato dall'istituzione della misura in questione. Tale parte contraente avrebbe il diritto di salvaguardare i propri interessi mediante la sospensione temporanea di una concessione; tuttavia, tale diritto non sarà esercitato qualora, nel caso di una misura applicata da una parte contraente che rientra nell'ambito della lettera *a*) del paragrafo 4, le PARTI CONTRAENTI abbiano determinato che la compensazione offerta è sufficiente.

Paragrafo 19

Le disposizioni del paragrafo 19 si applicano ai casi nei quali un'industria ha continuato ad esistere oltre il «termine ragionevole» citato nella nota relativa ai paragrafi 13 e 14; queste disposizioni non devono essere interpretate come una privazione, per una parte contraente che rientra nell'ambito della lettera *a*) del paragrafo 4 dell'articolo XVIII, del diritto di ricorrere alle altre disposizioni della sezione C – incluse quelle del paragrafo 17 – riguardo ad un'industria recentemente creata, anche se quest'ultima ha beneficiato di una protezione incidentale derivata da restrizioni all'importazione destinate a proteggere l'equilibrio della bilancia dei pagamenti.

Paragrafo 21

Qualsiasi misura presa in virtù delle disposizioni del paragrafo 21 sarà abrogata immediatamente se la misura presa conformemente alle disposizioni del paragrafo 17 è essa stessa abrogata, o se le PARTI CONTRAENTI danno la propria approvazione alla misura progettata dopo la scadenza del termine di novanta giorni previsto nel paragrafo 17.

All'Articolo XX

Lettera h)

L'eccezione prevista in questo sottoparagrafo si estende a qualsiasi accordo su un prodotto di base che sia conforme ai principi approvati dal Consiglio Economico e Sociale nella sua risoluzione n° 30 (IV) del 28 marzo 1947.

All'Articolo XXIV

Paragrafo 9

S'intende che, viste le disposizioni dell'articolo I, quando un prodotto che è stato importato nel territorio di un membro di un'unione doganale o di una zona di libero scambio ad un dazio preferenziale è riesportato verso il territorio di un altro membro di tale unione o di tale zona, quest'ultimo membro deve percepire un dazio pari alla differenza tra il dazio già pagato e il dazio più elevato che sarebbe percepito se il prodotto fosse importato direttamente sul suo territorio.

Paragrafo 11

Quando tra l'India e il Pakistan saranno stati conclusi degli accordi commerciali definitivi, le misure adottate da tali paesi al fine di applicare questi accordi potranno divergere da singole disposizioni del presente Accordo, purché siano compatibili con gli obbiettivi dell'Accordo.

All'Articolo XXVIII

Le PARTI CONTRAENTI ed ogni parte contraente interessata dovrebbero prendere le disposizioni necessarie affinché sia osservato il più stretto riserbo nella gestione dei negoziati e consultazioni, per evitare che le

informazioni relative alle modifiche tariffarie previste non siano divulgate prematuramente. Le PARTI CONTRAENTI dovranno essere informate immediatamente di qualsiasi modifica apportata alla tariffa di una parte contraente in seguito al ricorso al presente articolo.

Paragrafo 1

1. Se le PARTI CONTRAENTI stabiliscono un altro periodo che non è di tre anni, ogni parte contraente potrà avvalersi delle disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 3 dell'articolo XXVIII a partire dal giorno successivo alla scadenza di quest'altro periodo, e, a meno che le PARTI CONTRAENTI non abbiano nuovamente stabilito un altro periodo, i periodi successivi a qualsiasi altro periodo così stabilito avranno la durata di tre anni.

2. La disposizione secondo la quale il 1° gennaio 1958, e a partire dalle altre date determinate conformemente al paragrafo 1, una parte contraente può «modificare o ritirare una concessione», deve essere interpretata nel senso che, a questa data e a partire dal giorno che seguirà la fine di ogni periodo, l'obbligo giuridico che le è imposto dall'articolo II sarà modificato; tale disposizione non significa che le modifiche apportate ai dazi doganali debbano necessariamente entrare in vigore nella data in questione. Qualora fosse rinviata l'entrata in vigore della modifica della tariffa risultante da negoziati avviati in virtù dell'articolo XXVIII, si potrà rinviare anche l'entrata in vigore delle compensazioni.

3. Massimo sei mesi e minimo tre mesi prima del 1° gennaio 1958, o entro la data di scadenza di un periodo di consolidamento successivo a tale data, una parte contraente che si proponga di modificare o ritirare una concessione citata nella lista corrispondente dovrà notificare la propria intenzione alle PARTI CONTRAENTI. Le PARTI CONTRAENTI determineranno quindi quale parte contraente o quali parti contraenti parteciperanno ai negoziati o alle consultazioni di cui al paragrafo 1. Ogni parte contraente così determinata parteciperà a tali negoziati o consultazioni con la parte contraente richiedente, per arrivare ad un accordo entro la fine del periodo di consolidamento. Qualsiasi ulteriore proroga del periodo di consolidamento garantito delle liste, riguarderà queste ultime così come risultino modificate in seguito a tali negoziati, conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo XXVIII. Se le PARTI CONTRAENTI prendono disposizioni affinché si svolgano dei negoziati tariffari multilaterali nel corso dei sei mesi precedenti il 1° gennaio 1958 o precedenti a qualsiasi altra data fissata conformemente al paragrafo 1, esse dovranno prevedere, in tali disposizioni, un procedimento appropriato per effettuare i negoziati di cui al presente paragrafo.

4. L'oggetto delle disposizioni che prevedono la partecipazione ai negoziati, non solo d'ogni parte contraente con la quale la concessione sia stata negoziata inizialmente, ma anche di qualsiasi parte contraente interessata in qualità di fornitore principale, è quella di assicurare che una parte contraente la quale, nel commercio del prodotto oggetto della concessione, abbia una porzione più grande di quella della parte contraente con cui la concessione sia stata negoziata inizialmente, abbia la possibilità concreta di proteggere il diritto contrattuale di cui beneficia in

virtù dell'Accordo Generale. Per contro, non si tratta di ampliare la portata dei negoziati in maniera tale da rendere arbitrariamente difficili i negoziati e l'accordo previsti dall'articolo XXVIII, né di creare complicazioni nella futura applicazione di tale articolo alle concessioni risultanti da negoziati effettuati conformemente a detto articolo. Pertanto, le PARTI CONTRAENTI dovrebbero accertare che una parte contraente ha interesse in qualità di fornitore principale solo se tale parte contraente ha avuto, durante un periodo ragionevole precedente al negoziato, una quota nel mercato della parte contraente richiedente più grande di quella della parte contraente con cui la concessione sia stata negoziata inizialmente, oppure se, secondo le PARTI CONTRAENTI, essa ha detenuto tale porzione in assenza di restrizioni quantitative discriminatorie applicate dalla parte contraente richiedente. Non sarebbe quindi appropriato che le PARTI CONTRAENTI riconoscessero un interesse di fornitore principale a più di una parte contraente e, in casi eccezionali ove le quote fossero pressoché uguali, a più di due parti contraenti.

5. Nonostante la definizione dell'interesse quale fornitore principale data nella nota 4 relativa al paragrafo 1, le PARTI CONTRAENTI possono eccezionalmente determinare che una parte contraente ha un interesse come fornitore principale se la concessione in questione ha efficacia su scambi che costituiscono una porzione preponderante delle esportazioni totali di tale parte contraente.

6. Le disposizioni che prevedono la partecipazione ai negoziati di ogni parte contraente avente un interesse come principale fornitore e la consultazione di ogni parte contraente avente un interesse sostanziale nella concessione che la parte contraente richiedente cerca di modificare o ritirare, non dovrebbero implicare l'obbligo, per tale parte contraente, di concedere una compensazione maggiore o di subire delle misure di ritorsione che siano più rigorose del ritiro o della modifica ricercate, alla luce delle condizioni del commercio nel momento in cui sono progettati il ritiro o la modifica, e tenuto conto delle restrizioni quantitative di carattere discriminatorio applicate dalla parte contraente richiedente.

7. L'espressione «interesse sostanziale» non ammette una definizione precisa; di conseguenza, potrebbe far sorgere delle difficoltà per le parti contraenti. Tuttavia deve essere interpretata in maniera da riferirsi esclusivamente alle parti contraenti che detengono o che, in assenza di restrizioni quantitative di carattere discriminatorio che influenzino le loro esportazioni, potrebbero ragionevolmente detenere una quota significativa del mercato della parte contraente che cerca di modificare o ritirare la concessione.

Paragrafo 4

1. Qualsiasi richiesta di autorizzazione per avviare negoziati sarà accompagnata da tutte le statistiche e dai dati rilevanti. Si delibererà su tale richiesta entro i trenta giorni successivi al suo deposito.

2. Si riconosce che, se ad alcune parti contraenti, che dipendono in larga misura da un numero relativamente

ridotto di prodotti di base e che fanno affidamento sui dazi come ad un importante strumento per favorire la diversificazione della loro economia o per procurarsi dei redditi fiscali, si permettesse di negoziare normalmente in vista della modifica o del ritiro di concessioni esclusivamente in virtù del paragrafo 1 dell'articolo XXVIII, si potrebbe in tal modo spingerle a procedere a modifiche o ritiri che, alla lunga, si rivelerebbero inutili. Per evitare simile situazione, le PARTI CONTRAENTI autorizzeranno tali parti contraenti, conformemente al paragrafo 4, ad avviare negoziati, a meno che esse non ritengano che tali negoziati potrebbero comportare un incremento dei livelli tariffari o contribuire in modo sostanziale ad un simile incremento, che comprometterebbe la stabilità delle liste allegate al presente Accordo o che turberebbe arbitrariamente gli scambi internazionali.

3. Si è previsto che i negoziati autorizzati in virtù del paragrafo 4 in vista della modificazione o del ritiro di un'unica categoria o di un gruppo molto ristretto di articoli potrebbero normalmente concludersi entro sessanta giorni. Tuttavia, si conviene che il termine di sessanta giorni sarà insufficiente se si tratta di negoziare la modifica o il ritiro di un numero maggiore di articoli in questo caso, le PARTI CONTRAENTI dovranno stabilire un termine più lungo.

4. L'accertamento delle PARTI CONTRAENTI prevista nella lettera *d*) del paragrafo 4 dell'articolo XXVIII dovrà intervenire entro i trenta giorni successivi a quello in cui la questione sarà stata loro sottoposta, a meno che la parte contraente richiedente non accetti un termine più lungo.

5. S'intende che determinando, conformemente alla lettera *d*) del paragrafo 4, se una parte contraente non ha fatto tutto ciò che era ragionevolmente possibile per offrire una compensazione sufficiente, le PARTI CONTRAENTI terranno in debito conto la situazione speciale di una parte contraente che abbia consolidato una porzione elevata dei propri dazi doganali a livelli molto bassi e che, per questo, non avrebbe possibilità ampie quanto le altre parti contraenti per offrire delle compensazioni.

All'Articolo XXVIII bis

Paragrafo 3

S'intende che il riferimento alle necessità in materia di fiscalità riguarda principalmente l'aspetto fiscale dei dazi doganali e, in particolare, i dazi che, allo scopo di assicurare la percezione dei dazi fiscali, colpiscono all'importazione i prodotti suscettibili di sostituire altri prodotti soggetti a dazi di tipo fiscale.

All'Articolo XXIX

Paragrafo 1

Il testo del paragrafo 1 non si riferisce ai capitoli VII e VIII della Carta dell'Avana, poiché tali capitoli trattano in generale dell'organizzazione, delle attribuzioni e della procedura dell'Organizzazione Internazionale del

Commercio.

Alla Parte IV

Le espressioni «parti contraenti sviluppate» e «parti contraenti meno sviluppate» impiegate nella Parte IV riguardano i paesi sviluppati e i paesi meno sviluppati aderenti all'Accordo Generale sulle tariffe doganali e il commercio.

All'Articolo XXXVI

Paragrafo 1

Questo articolo si fonda sugli obbiettivi enunciati nell'articolo I così come sarà emendato dalla sezione A del paragrafo 1 del Protocollo che modifica la Parte I e gli articoli XXIX e XXX quando tale Protocollo entrerà in vigore.²⁰

Paragrafo 4

L'espressione «prodotti primari» include i prodotti agricoli; si veda il paragrafo 2 della nota interpretativa concernente la sezione B dell'articolo XVI.

Paragrafo 5

Un programma di diversificazione comporterebbe generalmente l'intensificazione delle attività di trasformazione dei prodotti primari e lo sviluppo delle industrie manifatturiere, tenuto conto della situazione della parte contraente considerata e delle prospettive mondiali della produzione e del consumo dei vari prodotti.

Paragrafo 8

S'intende che l'espressione «non si aspettano reciprocità» significa, conformemente alle finalità enunciate in quest'articolo, che non ci si dovrebbe aspettare da una parte contraente meno sviluppata che essa apporti, nel corso di negoziati commerciali, un contributo incompatibile con le necessità del proprio sviluppo, delle proprie finanze e del proprio commercio, tenuto conto dell'evoluzione degli scambi nel passato.

Questo paragrafo si applicherà in caso di misure adottate in virtù della sezione A dell'articolo XVIII, dell'articolo XXVIII, dell'articolo XXVIII *bis* (che diverrà l'articolo XXIX dopo l'entrata in vigore

²⁰ Si è rinunciato a questo Protocollo il 1° gennaio 1968.

dell'emendamento oggetto della sezione A del paragrafo 1 del Protocollo che modifica la Parte I e gli articoli XXIX e XXX²¹), dell'articolo XXXIII, o secondo qualsiasi altra procedura stabilita in conformità al presente Accordo.

All'Articolo XXXVII

Paragrafo 1 a)

Questo paragrafo si applicherà in caso di negoziati mirati alla riduzione o all'eliminazione dei dazi doganali, o di altre regolamentazioni commerciali restrittive, in virtù dell'articolo XXVIII, dell'articolo XXVIII *bis* (che diverrà l'articolo XXIX dopo l'entrata in vigore dell'emendamento oggetto della sezione A del paragrafo 1 del Protocollo che modifica la Parte I e gli articoli XXIX e XXX,²²) dell'articolo XXXIII, o in conformità ad ogni altra azione che altre parti contraenti potrebbero essere in grado d'intraprendere allo scopo di effettuare una simile riduzione o eliminazione.

Paragrafo 3 b)

Le altre misure a cui si riferisce questo paragrafo potrebbero comportare delle disposizioni concrete mirate a promuovere cambiamenti strutturali interni, ad incoraggiare il consumo di prodotti particolari, o ad istituire delle misure di promozione commerciale.

²¹ Cfr. nota 19.

²² Cfr. nota 18.

